

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1855

danno a divedere che quest'ultima non sia poi la meglio benevisa;

7° Finalmente che assai più uniforme sarebbe stato il procedimento e più costante la misura adottando la prima interpretazione data alla legge fin nel primissimo caso che le diede occasione, che poi abbandonarla per adottarne una affatto contraria nelle identiche posizioni di fatto che si avverarono in appresso.

Le quali ragioni tutte, quando la Camera non le trovi di tale peso da sentirsi mossa nel senso della non rielegibilità immediata a cui propende la Commissione, varranno almeno a farla capace del grave dubbio che involge cosiffatto principio legislativo, e della necessità in cui si è che quando che sia venga chiarito.

La Commissione non aspira che al trionfo della legge. E, come nel contrasto delle date interpretazioni, nel disappunto dei due ministri che ebbero a pronunziare, nella possibile eventualità che si rinnovellino consimili contese e disaccordi giudizi, si avrebbe il maggiore ostacolo a che quel trionfo si ottenga. Essa definitivamente ed unanime vi propone il rinvio di questa petizione al Consiglio dei ministri, perchè, tolto a

studio il principio della rielegibilità dei presidi e consiglieri delle facoltà, a definire il quale sostanzialmente quella ha dato occasione, veda se sia il caso anzi di applicarlo più in un senso che nell'altro, promuovere nel Parlamento un'interpretazione degli articoli che nelle citate leggi 4 e 7 ottobre 1848 vi si riferiscono.

**PRESIDENTE.** Dopochè la Camera ha deciso di procedere alla discussione di questa petizione, io feci avvertire il ministro, il quale si trovava al Senato. Con suo biglietto affrettosi a rispondere che un incidente sorto nel Senato lo trattiene in quell'Assemblea.

*Voci.* Non siamo in numero.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune corporazioni religiose.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1855

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DOTTORE GIOVANNI LANZA.

*SOMMARIO. Atti diversi — Convalidamento dell'elezione del collegio di Annecy — Discussione generale del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose — Relazione sulle petizioni concernenti il medesimo — Proposizione del deputato Di Revel per la stampa di due di quelle, presentate dai vescovi dello Stato — Parlano i deputati Michelini G. B., Pescatore ed il ministro delle finanze — Si delibera per la lettura delle stesse — Osservazioni del deputato Sineo e del relatore Cadorna — Avvertenza del deputato Asproni — Discorso generale del deputato Bon-Compagni in favore del progetto — Discorso del deputato Cavour Gustavo in opposizione del medesimo — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

5641. 334 abitanti del comune di Sarzana esercenti professioni e commerci, rappresentate le condizioni anormali di quel paese che riducono quella popolazione nell'impossibilità di sottostare alle gravose tasse, fanno istanza perchè venga apportata una riduzione sulle imposte del 1854.

5642. La superiora delle monache dette *Turchine* del monastero della SS. Annunziata in San Remo, in nome proprio e delle sue correligionarie;

5643. L'abbadessa delle monache Rocchettine del monastero di Sant'Antonio Abate in Ventimiglia, in nome proprio e delle sue correligionarie;

5644. La superiora e 63 religiose del monastero di Santa Anna in Torino;

5645. La superiora e 32 religiose del monastero di Santa Maria Maddalena in Torino;

5646. La priora e 16 monache professe del 3° Ordine di San Domenico, componenti l'intera comunità del monastero del SS. Rosario in Torino;

5647. 13 religiosi professi dell'Ordine dei Predicatori del convento di San Vincenzo in Racconigi e 13 del convento di Santa Croce del Bosco;

5648. 8 religiosi dell'Ordine dei Cappuccini nel convento di Domodossola;

5649. La superiora e tutte le monache Orsoline del monastero della SS. Nunziata di Rivarolo, in n° di 28;

5650. Il rettore degli Oblati stabiliti in Torino nel santuario di Maria della Consolata e 21 oblati dimoranti in Pinerolo;

5651. 19 religiosi domenicani, componenti il convento di

San Domenico in Torino, 14 del convento di Santa Caterina da Trino, 12 del convento di San Domenico in Chieri e 5 del convento di San Giovanni Battista in Poirino;

5652. Otto ecclesiastici e 58 abitanti nel comune di San Quirico, provincia di Genova;

5653. 119 abitanti di Torino;

5654. 195 abitanti di vari comuni della diocesi di Novara per la maggior parte appartenenti al clero;

5655. 55 ecclesiastici e 116 abitanti di vari comuni della diocesi d'Ivrea;

Invitano con distinte petizioni la Camera a respingere il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

5656. 19 canonici, componenti il capitolo metropolitano di Torino, associandosi alle ragioni esposte nella petizione presentata dagli arcivescovi e vescovi dello Stato contro il progetto di legge per la soppressione degli ordini religiosi, chiedono che il medesimo venga rigettato.

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** S. E. il signor duca di Guiche, ambasciatore di S. M. l'imperatore dei Francesi presso la real Corte di Sardegna, trasmette alla Camera, a nome dell'autore, un esemplare di diversi scritti del signor de Robernier intitolati: *De la preuve de droit de propriété, du terrier perpetuel et du cadastre.*

La Camera dà atto della presentazione di queste copie, le quali saranno depositate nella biblioteca della Camera.

Essendo presente il signor Martin eletto a deputato del collegio di Bourg Saint-Maurice, lo invito a prestare giuramento.

**MARTIN** presta il giuramento.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bertini per riferire sopra un'elezione.

**BERTINI, relatore.** Il collegio elettorale di Annecy venne convocato con decreto reale del 7 scorso mese per il successivo giorno 31, all'oggetto di procedere all'elezione del suo deputato in surrogazione del dottore Lachenal dimessosi.

Questo collegio è diviso in due sezioni. Nella prima sono iscritti 352 elettori, nella seconda 258. Totale 610; votanti nella sezione principale 190; nella seconda 14. Totale 114.

Maggioranza del terzo degli elettori, 204; della metà dei votanti, 58.

Le due sezioni si radunavano in Annecy il 31 citato mese. I 114 voti deposti nell'urna si distribuirono come segue:

Al cavaliere Alessandro Guillet, presidente del tribunale di prima cognizione di Thonon, voti 103; al signor Felice Germain, 4; al causidico Auclair, 4; voti dispersi 3. Totale voti 114.

Il signor Guillet, non avendo ottenuto la maggioranza del terzo degli elettori iscritti, si procedette il 3 corrente mese allo squittinio di ballottaggio tra il signor Guillet ed il causidico Felice Germain, perchè più anziano del suo collega Auclair che aveva conseguito un eguale numero di voti.

In questa seconda operazione i votanti furono 97.

A favore del presidente Guillet nelle due sezioni voti 89; del signor Germain 3; voti nulli 5. Totale 97.

Il signor Alessandro Guillet, avendo ottenuto un maggior

numero di voti, venne dall'ufficio centrale proclamato deputato.

Tutte le operazioni furono condotte colla massima legalità, nè fuvi protesta od osservazione di sorta.

L'ufficio II, prima di proporre alla Camera il validamento di quest'elezione si accertò che rimanevano vacanti sei posti d'impiegati fra i deputati rivestiti d'impiego regio con stipendio, e che l'eletto ha i tre anni d'inamovibilità nell'ordine giudiziario, avendo coperto dal 1851 la carica di presidente del tribunale di prima cognizione di San Giovanni di Moriana, e traslocato successivamente nel 1854 a quello di Thonon, e che l'elezione sua, fatta dal collegio d'Annecy il 17 dicembre 1851, era stata annullata dalla Camera il 25 detto mese per non essere stato consecutivo per tre anni l'esercizio delle cariche coperte dal signor Guillet nell'ordine giudiziario.

Non presentandosi ostacolo su questi due punti, ho l'onore di proporre alla Camera, per mandato del secondo ufficio, il validamento dell'elezione del signor Guillet.

**PRESIDENTE.** La Camera, essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale dell'antecedente tornata.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina del signor cavaliere Guillet a deputato del collegio d'Annecy.

(Sono approvate.)

La parola spetta al deputato Debenedetti.

**DEBENEDETTI.** Colla petizione 5641 molti cittadini di Sarzana domandano che, in vista della fallanza del raccolto e del caro dei viveri, siano sgravati almeno in parte dalle imposte del 1854. Essendo imminente l'approvazione e la pubblicazione dei nuovi ruoli di percezione, sarebbe conveniente che fosse riferito quanto prima sul merito di essa petizione; laonde prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, con altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parrochi più bisognosi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1651.) (*Movimento generale di attenzione*)

La discussione generale è aperta.

**CADORNA C., relatore.** Domando la parola.

**VALERIO.** Domando la parola per una questione preliminare.

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire che il relatore della Commissione avrebbe a fare una relazione sulle petizioni la quale non condurrebbe a nessuna discussione, nè farebbe altro che mettere la Camera in grado di maggiormente apprezzare l'importanza del progetto di legge che si sta per discutere. Se dunque non ha nulla in contrario il deputato Valerio...

**VALERIO.** No, no; tanto più che la mia questione sarebbe rivolta ai ministri che non sono ancora presenti.

**PRESIDENTE.** Allora do facoltà di parlare al signor relatore.

**CADORNA C. relatore.** A compimento della relazione che

ebbi l'onore di fare alla Camera in nome della Commissione intorno a questo progetto di legge, debbo riferire sulle petizioni che furono mandate alla Camera e da questa inviate alla Commissione, riflettenti la legge stessa, e che essa ha esaminate. Molte sono le petizioni che furono trasmesse alla Commissione. Essa si è fatto carico di ridurle, per quanto poté, a determinate categorie: la prima categoria comprende le petizioni dei monasteri, le quali sono 43; la seconda le petizioni dei conventi, le quali sono 21. Vi sono inoltre due altre petizioni firmate unicamente dai capi di due comunità religiose, i quali dichiarano di mettere la loro firma alla petizione a nome anche di tutti i componenti la comunità. Vi sono inoltre 31 petizioni con firma di soli sacerdoti semplici o di parroci. Il relatore non poté ancora numerare né far numerare individualmente tutte le firme di queste ultime 31 petizioni, perchè giornalmente se ne aggiungevano alcune e talvolta anche in numero assai grande; ma si farà debito di notificare il numero di quelle firme alla Camera tostochè ne avrà il definitivo risultamento. Tanto più che ho udito questa stessa mattina che si presentarono altre petizioni. Vi sono tre petizioni di Consigli delegati, altre petizioni di privati, le cui firme essendo state numerate, ascendono a 4340. Finalmente vi sono due petizioni le quali sono firmate dai vescovi del Piemonte, della Sardegna e della Savoia. Credo che la Camera già le conosca, imperocchè furono pubblicate colla stampa e distribuite in questa stessa Camera. In tutte queste petizioni si prega la Camera di non accettare il progetto di legge che le è stato presentato. Non istarò annoverando le ragioni che nelle medesime si adducono e che sostanzialmente si riducono a quelle che già la stampa ha discusse, e che certamente gli oratori che combatteranno il progetto sapranno ampiamente sviluppare. Perciò limiterò per ora a questi brevi cenni le mie osservazioni intorno alle petizioni. Se la Camera me lo concede, mi asterrò dal prender parte alla discussione generale, durante la medesima, e mi riservo di prendere poi la parola in fine della discussione stessa.

**DI REVEL.** Domando la parola sulle petizioni.

**CADORNA C., relatore.** Dimenticava di ricordare alla Camera che stanno pure innanzi alla medesima tuttora indecise, sebbene esista su di esse una accuratissima relazione dell'onorevole deputato Melegari, petizioni le quali contengono le firme di 20,213 cittadini, di 117 Consigli comunali e di 32 Consigli delegati, colle quali si chiedeva: 1° l'incameramento dei beni ecclesiastici; 2° la riduzione del numero dei vescovadi; 3° l'abolizione dei conventi; 4° che i chierici siano sottoposti alla leva militare.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Di Revel.

**DI REVEL.** Fra le petizioni di cui fu fatto cenno dal relatore della Commissione della legge in discussione, ve ne hanno due che mi paiono di una maggiore importanza, non solo per la materia che in esse è trattata, ma anche avuto riguardo alle persone che le hanno firmate. Fu una di queste petizioni distribuita privatamente ai membri della Camera, ma non fu oggetto di pubblica stampa perchè il giornale ufficiale non ne ha fatto cenno, ed alcuni giornali ne hanno solo riferito il sunto. Io credo che documenti di tanta importanza non debbono essere trasandati, e vogliono comprendersi *in extenso* nel resoconto della Camera, e di ciò faccio proposta alla Camera. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE.** La petizione cui accenna l'onorevole deputato Di Revel è già stata stampata e distribuita ai deputati; tuttavia porrò ai voti la sua proposizione.

**DI REVEL.** La petizione dei vescovi di Savoia non fu distribuita. La mia proposta consiste in che queste due peti-

zioni, cioè quella cui accenna il signor presidente e quella dei vescovi della Savoia, vengano inserite nel resoconto della Camera, poichè, lo ripeto, reputo che abbiano maggiore importanza di tutte le altre in ragione delle persone e della materia e che debbano perciò essere conosciute anche da coloro che non leggono quei giornali che ne hanno riferito in modo particolareggiato.

**MICHELINI G. B.** Poche parole disse l'onorevole Di Revel per sviluppare la sua proposta, poche parole dirò ancora io per combatterla. Mi basta il far riflettere che la sua proposta violerebbe quell'eguaglianza di cui tutti i cittadini devono godere in faccia alla legge. Noi non dobbiamo fare distinzione tra i petenti, qualunque possa essere la dignità od il grado di alcuni di essi. Tutti i petenti sono eguali perchè lo sono tutti i cittadini. Queste cose sono così ovvie che non senza meraviglia ho udito la proposta fatta dall'onorevole conte, alla quale con tutte le forze mi oppongo.

**DI REVEL.** Io non so fino a qual punto sia il caso di promuovere la questione d'eguaglianza, trattandosi di petizioni che possono essere di maggiore o minor momento. Io dissi che in ragione della materia e dei sottoscrittori, quelle petizioni hanno una ben più grande importanza, e me ne appello al buon senso dell'onorevole preopinante medesimo, se realmente questi scritti non abbiano un valore maggiore agli occhi di tutti, sia degli avversari, sia degli stessi sostenitori della legge. Che cosa domando io? Domando che queste petizioni possano andare sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi di coloro che non leggono i giornali. Esse hanno molto peso in ragione delle persone che le hanno firmate, e non istimo di violare alcun principio d'eguaglianza quando chieggo che sieno comprese nel resoconto della seduta. Se poi l'onorevole preopinante spinge questo principio sino al punto di volere che tutte le petizioni debbano essere comprese nel rendiconto, io acconsento di buon grado a che così si faccia, e ne faccio anzi la proposta.

**MICHELINI G. B.** Chiedo di parlare.

**CAVOUR G.** Domando la chiusura. (*Oh! oh!*)

**MICHELINI G. B.** Chiederei di parlare per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Gustavo di Cavour che la chiusura per essere messa ai voti dev'essere appoggiata almeno da dieci deputati, e d'altronde la discussione avendo cominciato solo or ora, mi pare che sarebbe prematuro il chiuderla a questo punto.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole deputato Di Revel faceva appello al mio buon senso, ed io dico che appunto mosso da quel buon senso comune che meco ha senza dubbio la Camera, ho creduto dover combattere la sua proposta, siccome quella che pecca contro il principio d'eguaglianza che vuolsi mantenere, checchè ne dica l'onorevole Di Revel, per tutti i cittadini in faccia alla legge.

Sarebbe veramente cosa singolare che i petenti di cui si parla volessero essere da più degli altri.

Se fosse ammessa la proposta dell'onorevole Di Revel, non esiterei ad emendarla immediatamente, onde tutte le petizioni venissero trattate alla stessa guisa, la qual cosa, a cagione della moltitudine di esse, quanto sia assurda la Camera lo vede.

Mi permetta ad ogni modo l'onorevole preopinante che gli dica che il buon senso sta dal mio e non dal suo lato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Una delle petizioni cui accenna l'onorevole conte di Revel e che vorrebbe privilegiata nella pubblicazione accusa il progetto che noi dovremo esaminare siccome in-

giusto ed illegale, anticattolico ed antisociale; io dico dunque che la Camera mancherebbe a se stessa se concedesse ad una petizione tale il benchè menomo privilegio.

**PRESIDENTE.** Farò notare alla Camera che tutte queste petizioni che riflettono il progetto di legge in discussione, sia per appoggiarlo che per oppugnarlo, sono tanto numerose che se si dovessero stampare, probabilmente non si potrebbero pubblicare nel corso della discussione; quindi lo scopo che si proporrebbe l'onorevole preopinante potrebbe venire in qualche modo eluso.

Ho creduto di fare questa osservazione prima di lasciare che si entri in maggiore discussione su questa proposta.

**DI REVEL.** Io non ho preso ad esaminare il merito delle petizioni, ed ho solo accennato che ve ne erano due di cui ha parlato l'onorevole relatore, le quali, in ragione della loro importanza e delle firme loro, meritavano di essere più particolarmente conosciute dal pubblico.

Il deputato Pescatore entrò nel merito, e per rispondergli mi sarebbe giocoforza sortire dalla questione alla quale voglio esclusivamente attenermi.

Io domando che queste petizioni sieno inserite nel resoconto della Camera, e in ogni caso chieggo che se ne dia lettura, e così verranno naturalmente inserite negli atti parlamentari.

Non mi oppongo poi che si dia anche lettura di tutte le altre, e così avranno tutte un uguale trattamento.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io appoggio la domanda del deputato Di Revel. Io credo che le petizioni presentate dai vescovi forniranno ai difensori della legge i loro più validi argomenti.

Desidero quindi che queste siano fatte di pubblica ragione, che sia loro data la massima pubblicità, perchè con quegli stessi documenti alla mano sarà facile ai miei colleghi ed amici di dimostrare con molta evidenza l'indispensabilità della riforma da noi promossa. *(Vivi segni d'approvazione)*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta dell'onorevole deputato Di Revel.

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVOUR G.** Per guadagnare tempo, mi pare che si potrebbe dare lettura di queste petizioni in principio della seduta di domani, mentre la Camera non sarà ancora in numero.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io domando che queste petizioni si leggano immediatamente. È bene che la Camera ed il paese conoscano senza indugio di quali argomenti siansi servite le persone a cui accennava il deputato Di Revel per combattere una legge proposta dal Governo e che riceverà, spero, la sanzione di questa Camera. *(Bravo! Bene!)*

**MICHELINI G. B.** In questo senso non mi oppongo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Di Revel, cioè che si dia immediatamente lettura delle due petizioni dei vescovi dello Stato.

**MELLANA.** Quanto alla lettura non è d'uopo di metterla ai voti, perchè questa è di diritto.

*Voci.* No! Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta dell'onorevole deputato Di Revel.

*(La Camera approva.)*

Il signor relatore è pregato di venire alla ringhiera per dare lettura delle due petizioni.

**CADORNA C., relatore. (Leggendo)** « L'archevêque de Chambéry, les évêques d'Aoste et de Tarentaise, les vicaires-

généraux des diocèses d'Annecy et de Maurienne à messieurs les députés.

« Messieurs les députés, à la vue du projet de loi du 28 novembre dernier, relatif à la suppression des institutions monastiques et d'un grand nombre de bénéfices ecclésiastiques, l'archevêque de Chambéry, les évêques d'Aoste et de Tarentaise et les vicaires généraux des diocèses d'Annecy et de Maurienne, en l'absence de leurs évêques, se font un devoir de conscience de vous adresser une réclamation collective en faveur des établissements religieux qui existent dans leurs diocèses. Ils vous prient de prendre en sérieuse considération les motifs qu'ils ont l'honneur de vous exposer:

« 1° Tout ce qu'il y a dans les Etats du Roi de personnes sincèrement attachées à la foi catholique déplorent profondément le malheureux désaccord qui existe depuis plusieurs années entre le Saint-Siège et le Gouvernement de Sa Majesté. La cessation de cette fâcheuse dissidence est chaque jour l'objet de leurs vœux les plus ardents. Or le projet de loi du 28 novembre au lieu de disposer à cette paix si désirable, va l'éloigner plus que jamais; il augmentera énormément les difficultés, au lieu de les diminuer. Cette pensée est pour eux le sujet d'une profonde affliction.

« 2° Ce projet de loi est évidemment contraire au Statut; il est contraire à l'article premier, qui dit que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat. Si le Gouvernement admet la religion catholique comme la religion de l'Etat, il doit l'admettre telle qu'elle est avec ses croyances, ses dogmes et sa discipline. L'Eglise catholique est un tout indivisible. Les institutions monastiques en ont toujours fait partie. Elles ont été rétablies en France, en Espagne et en Angleterre dès que les persécutions y eurent cessé. Ce projet est contraire à l'article 24, d'après lequel tous les régnicoles sont égaux devant la loi. Quel que soit le costume que l'on porte, dès qu'on paie les impôts et qu'on obéit aux lois, on a droit à la tolérance et à la protection du Gouvernement. Il est contraire à l'article 25, d'après lequel tous les sujets contribuent indistinctement aux charges de l'Etat dans la proportion de leur fortune. Les séminaires de chaque diocèse, pour le peu de bien qu'ils possèdent, paient les impôts, comme tous les autres propriétaires; impôts déjà très-onéreux; à tous ces impôts, le projet de loi ajoute encore un impôt progressif, un impôt tout à fait exceptionnel, qui n'est payé par aucun autre propriétaire. Cette mesure arbitraire est évidemment contraire au Statut. On devrait considérer aussi que chaque diocèse a un grand nombre de jeunes gens à élever qui presque tous appartiennent à des familles pauvres. C'est à leur préjudice qu'on établit cet impôt exceptionnel.

« Il est contraire à l'article 29, qui déclare que toutes les propriétés, sans aucune exception, sont inviolables. D'après l'article 25 du Code, les corporations religieuses sont des personnes civiles. Elles ont droit de posséder et d'agir devant les tribunaux comme tout autre propriétaire. On dit qu'on ne saisira leurs biens qu'après les avoir supprimés. Mais: 1° il n'appartient qu'au Saint-Siège d'établir ou de supprimer une institution monastique; le Gouvernement peut la reconnaître ou ne pas la reconnaître quant aux effets civils; son autorité ne va pas plus loin. Par les suppressions proposées dans ce projet de loi, il porte la main sur les clefs que Jésus-Christ a confiées à saint Pierre; il s'empare de l'autorité du pape et de celle des évêques, il bouleverse l'Eglise.

« 2° En cas de suppression d'une institution monastique, ses biens sont à la disposition du Saint-Siège et non à celle du Gouvernement. Après cette suppression, ils sont biens ecclé-



siastriques, comme auparavant; l'Eglise seule peut en disposer. On dit qu'on ne veut pas les employer en usage profane, mais seulement en faire une nouvelle répartition; on reconnaît donc par là que le Gouvernement n'en a pas le domaine; et s'il n'en a pas le domaine, il ne peut pas en changer l'usage sans l'intercession du Saint-Siège. On voit par tous les anciens concordats que jusqu'ici, en cas de suppression d'un monastère, le pouvoir civil n'a jamais disposé de ses biens sans une concession pontificale. Les confiscations prononcées par la république française en 1793 et par l'un des Cantons suisses, à une époque plus récente, étaient des injustices aussi criantes que celles de Julien l'Apostat, qui en avait donné le premier exemple. Aussi voyons-nous qu'en négociant le concordat de 1801, Napoléon a prié le pape de convalider les ventes des biens ecclésiastiques. Il reconnaissait donc que l'aliénation faite antérieurement n'en avait pas transféré le domaine.

« L'exécution de cette loi serait une grave injustice surtout en Savoie. La révolution française y avait fait table rase sous ce rapport; toutes les institutions religieuses que nous y avons aujourd'hui, ont été rétablies peu à peu depuis 1805; elles nous ont coûté beaucoup de peines et beaucoup de sacrifices. Presque toutes ont pour objet des œuvres d'utilité publique. La charité est une des plus grandes gloires du christianisme. Nous n'avons en Savoie de religieux contemplatifs que trois ou quatre chartreux dans les montagnes du Faucigny et les carmélites de Chambéry, que le projet de loi pourrait menacer plus directement. Or ces carmélites sont des filles pieuses réunies depuis trente ans seulement; elles se sont bâti une maison et une petite église au moyen de leurs dots mises en commun. Evidemment on ne saurait y toucher sans commettre une très-criante injustice.

« Le projet de loi violerait aussi l'article 32 du Statut, qui reconnaît à tous les sujets du Roi le droit de se réunir paisiblement et sans armes. Certainement il n'y a pas de réunions plus inoffensives que celles des personnes qui s'associent pour prier en commun. Il ne faut pas imposer silence à la prière; la société en a plus besoin que jamais. On assure que par respect pour cet article du Statut, même après l'exécution de la loi, cette liberté d'association sera maintenue. Mais, quand on aura enlevé à des filles pieuses leur maison et leurs revenus, où pourront-elles se réunir? Il nous paraît donc évident que ce projet de loi est contraire aux articles 1, 24, 25, 29 et 32 de la Constitution.

« On dit qu'on a besoin de cette loi pour trouver les 928,000 francs qui ont figuré jusqu'ici au budget de l'Etat pour les frais du culte. Mais cette allocation est une dette des royales finances. En confisquant les biens de l'Eglise, de 1792 à 1800 le Gouvernement français s'est chargé de payer les traitements du clergé en compensation. Ces traitements ont donc été dès lors une dette de sa part. En 1814 le Gouvernement de Sa Majesté a été mis à cet égard en lieu et place du Gouvernement français; cette allocation est donc aussi une véritable dette pour lui. Ne serait-ce pas une grave iniquité de réparer aujourd'hui une injustice par une autre injustice du même genre; de payer la dette contractée par le Gouvernement révolutionnaire de la république française, en confisquant les biens de l'Eglise, par une nouvelle confiscation de biens ecclésiastiques?

« On dit que le Saint-Siège refuse de faire les concessions dont a besoin; mais l'expérience du passé nous prouve que le pape ne refuse pas de faire des concessions quand les demandes en sont fondées sur des motifs légitimes et qu'elles sont faites avec les égards convenables. Les pièces authen-

tiques, insérées dans la collection des traités de la royale maison de Savoie, prouvent que, dans l'espace de 35 ans (de 1782 à 1815), les papes Pie VI et Pie VII ont cédé à notre Gouvernement des biens ecclésiastiques pour environ 40 millions, soit par deux millions de revenus, c'est-à-dire qu'ils ont cédé à peu près autant de revenus qu'en ont aujourd'hui tous les établissements religieux des Etats du Roi pris ensemble. Après des concessions aussi indulgentes, on ne devrait pas répéter encore qu'on ne peut rien obtenir du Saint-Siège.

« Lorsque l'archevêque de Gènes et les évêques d'Annecy et de Maurienne sont partis pour Rome, on leur a instamment recommandé de ménager une négociation avec le Saint-Siège, si elle leur paraissait possible; nous savons par leur correspondance que, malgré tout ce qui s'est passé jusqu'ici, le pape se montrait disposé à venir au secours des royales finances et qu'il ne mettait à ces concessions que des conditions très-raisonnables. Pour toute réponse on a envoyé à Rome une copie du projet de loi; c'était évidemment rompre les négociations pour toute la durée du Ministère actuel.

« On dit qu'il y a pourtant des réformes à faire, qu'il y a trop de maisons religieuses dans l'Etat, que le nombre des ecclésiastiques a besoin d'être diminué, qu'il y a des bénéfices trop riches et d'autres qui sont insuffisants; nous n'entendons pas examiner ici chacun de ces points en particulier, mais nous disons que, s'il y a des réformes à faire, elles doivent être faites par qui de droit; il n'appartient pas à l'Eglise de réformer l'Etat, ni à l'Etat de réformer l'Eglise. Chacun doit rester dans ses attributions. S'il y a des réformes à faire, loin d'y mettre obstacle, les évêques se montreront très-disposés à y concourir, mais dans le cas seulement où elles se feraient d'une manière canonique et de concert avec le Saint-Siège. Toute autre mesure serait révolutionnaire, anti catholique et vraiment schismatique. Quoiqu'on puisse dire des droits du pouvoir civil sur les biens des couvents supprimés, nous continuerons de croire et d'affirmer en toute occasion, devant Dieu et devant les hommes, que les biens de l'Eglise sont à l'Eglise, et si l'Etat s'en empare violemment, nous verrons là la force et non la justice.

« Nous avons la confiance, messieurs les députés, que dans vos délibérations vous voudrez bien prendre ces graves motifs en considération. Si votre décision pouvait concourir à rétablir la paix entre l'Eglise et l'Etat, vous attireriez par là d'abondantes bénédictions sur vos familles.

« Signés à l'original: Alexis, archevêque de Chambéry; André, évêque d'Aoste; Jean-François-Marcelin, évêque de Tarentaise; Challamel Pierre, Tissot Gaspard, Buttet François-Guérin, Bernex Bernard, vicaires-généraux du diocèse d'Annecy; Deschaups Dominique et Rochet Jean-Michel, vicaires-généraux du diocèse de Maurienne. »

**PRESIDENTE.** Ora si darà lettura della seconda petizione sottoscritta dagli altri vescovi dello Stato, che è stata stampata e distribuita ai deputati.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sulla lettura della seconda petizione?

**SINEO.** Sarebbe sulla prima petizione di cui la Camera ha udito la lettura.

**PRESIDENTE.** Credo che per la regolarità sia bene di sentire prima la lettura della seconda petizione.

**CADORNA, relatore. (Leggendo)** « Indirizzo di tutti gli arcivescovi, vescovi e vicari capitolari dello Stato al Senato del regno ed alla Camera dei deputati, contro il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici.

« Onorevolissimi signori,

« Il progetto di legge presentato al Parlamento il 28 prossimo passato novembre gettò i vescovi sottoscritti nella più grande costernazione, pei diritti più sacri che calpesta, e per le funestissime conseguenze di cui lo ravvisano fecondo a danno della Chiesa e dello Stato. In adempimento perciò di quei gravi doveri che li stringono coll'una e coll'altro, hanno determinato d'indirizzare i loro giusti richiami alle S. V. onorevolissime, colla ferma fiducia che saranno presi nella dovuta considerazione. A tale effetto, punto non si peritano nell'asserire che il progetto viene da loro ravvisato ingiusto, illegale, anticattolico ed antisociale. (Oh! oh! dalle gallerie)

« *Ingiusto.* — La giustizia esige che si dia a ciascuno ciò che è suo, non si attentì all'altrui proprietà e se ne rispettino tutti i diritti. Ora, a tenore del progetto di legge, il potere civile, colla soppressione di corporazioni religiose, collegiate e benefizi, coll'annullamento d'innumerabili testamentarie disposizioni e fondazioni ecclesiastiche, si usurpa un diritto che non gli spetta, invade proprietà che non sono di sua pertinenza, e commette quindi la più manifesta ingiustizia. Invano si invocherebbe, a giustificare il progetto, l'esempio delle altre nazioni, l'alto dominio sovrano, imperocchè una usurpazione non potrà mai giustificare un'altra, e la Francia stessa, che nel bollore della rivoluzione erasi impadronita dei beni ecclesiastici, rivenne sul suo operato, invocandone opportune sanatorie dalla Santa Sede (1). Quanto all'alto dominio che può competere allo Stato sui beni dei sudditi, non deve esercitarsi a carico di essi se non quando lo esiga la pubblica necessità, cui non si abbia modo di altrimenti provvedere. Ma in tal caso il peso vuol essere regolato dalla giustizia distributiva, nè a danno di una sola classe di cittadini, ed importa l'obbligo della totale compensazione (2).

« Riguardo alle persone religiose, avendo esse abbracciato uno stato approvato dalla Chiesa, stipularono, sotto la protezione del Governo, un vero contratto, in forza del quale acquistarono un reale diritto di vivere e di morire nell'istituto medesimo.

« Ora il potere laicale, a termine del Codice civile, ha bensì il dovere di proteggere i religiosi istituti, affinché un tale contratto mantenere si possa inviolabile da ambe le parti, ma l'impedirne l'osservanza coll'appropriarsi le loro sostanze, ed anzi coll'estinguerne l'esistenza, è un'aperta infrazione dei diritti altrui, è un far prevalere il sistema dell'interesse ai dettati, non mai impunemente violati, della giustizia.

« Per la parte poi che guarda i vescovadi, i seminari, i benefizi parrocchiali, non che le altre ecclesiastiche istituzioni che si vorrebbero gravare di nuove ed enormi imposizioni, i sottoscritti osservano doversi applicare in massima le stesse ragioni, giacchè non dal Governo dipendono, ma bensì dalla Chiesa, dalla quale solamente riconoscono la loro esistenza.

« E se la Santa Sede accordò al Governo, per speciale indulto, che beni già immuni della Chiesa possano essere gravati dalle tasse comuni, in tutto il rimanente, finchè essa non abbia altrimenti disposto, deggiono le suddette istituzioni continuare a godere della esenzione, di cui, in forza di più rispettabili diritti, sono *ab immemorabili* in possesso anche in questi Stati.

« Nè potrà, quanto ai vescovadi, suffragare il Governo l'indulto invocato nei motivi del progetto; imperocchè siffatto indulto, che è di Benedetto XIII (3), consente bensì che sulle mense vescovili si possano imporre pensioni non eccedenti il terzo del reddito, ma dichiara ad un tempo essere la Chiesa stessa che, dietro domanda del sovrano, accorda tali

pensioni, e queste, siccome si è praticato finora, non s'impongono mai, se non a sede vacante, e col consenso di un vescovo nominato. Siccome poi l'indulto fu consentito in un concordato, s'intende sempre doversi quello solamente mantenere, quando sia questo in ogni sua parte dal Governo osservato.

« Infine, a togliere il carattere d'ingiusto al progetto non vale l'osservare che i beni ecclesiastici, di cui è caso, non si distruggono a favore dello Stato, ma si impiegano a pro della Chiesa; imperocchè, quand'anche ciò si effettuasse, quando anche il progetto non fosse lesivo della proprietà e del diritto d'amministrazione che compete alla Chiesa, vuolsi notare che verrebbero sempre a sottrarsi all'asse ecclesiastico novecento e più mila lire, essendo propria della Chiesa, e non dello Stato, l'uguale somma che si eroga da esso in supplemento di congrua ai parroci più bisognosi, e che ora si vorrebbe fare scomparire dal bilancio, sostituendovi i fondi che si cerca di incassare (4).

« *Illegale.* — L'articolo 1 dello Statuto proclama la *religione cattolica la sola religione dello Stato*, e quindi riconosce e protegge le proprietà e le istituzioni di essa; il progetto di legge tende a violare le une e le altre.

« L'articolo 26 garantisce la libertà individuale ed in conseguenza la libertà di potersi appigliare a quell'onesto genere di vita che ad ognuno maggiormente talenta, epperò anche allo stato religioso; il progetto di legge ne limita d'assai e ne contraria l'esercizio.

« L'articolo 29 dichiara tutte le proprietà senza veruna eccezione inviolabili; ed il progetto di legge violerebbe manifestamente le proprietà delle ecclesiastiche istituzioni, riconoscute e garantite eziandio dallo stesso Codice civile.

« L'articolo 24 dichiara tutti i regnicoli uguali dinanzi alla legge; il progetto stabilisce aperte eccezioni ed esclusioni contro di tale disposto.

« L'articolo 25 vuole che tutti i cittadini indistintamente, nella proporzione dei loro averi, contribuiscano ai carichi dello Stato; il progetto imporrebbe a taluni fra i cittadini ecclesiastici il peso di pagare il doppio ed il triplo sopra gli altri.

« L'articolo 52 accorda a tutti i cittadini il diritto di adunarsi liberamente; il progetto di legge non solo proibirebbe di goderne per l'avvenire, ma ne toglierebbe il possesso legittimo in cui sono presentemente le corporazioni dell'uno e dell'altro clero.

« *Anticattolico.* — Gesù Cristo nel fondare la sua Chiesa, non ha già stabilito un'unione di puri spiriti, che non abbisognino di beni temporali per vivere, ma un'unione di persone che costituiscono una vera società, cui sono indispensabili mezzi materiali di sussistenza per conseguire il fine sublime al quale è indirizzata.

« Di qui è che i trattatisti di diritto naturale e divino riconoscono nella Chiesa la facoltà di possedere beni temporali indipendentemente dal potere civile e di amministrarli secondo le norme da essa prescritte (5). Di qui è che la Chiesa stessa nel Concilio di Costanza ha fulminato col più tremendo anatema le asserzioni di Vicleffo, il quale sosteneva *essere contrario alle Scritture che la Chiesa possa aver possessioni e fondi per la sua sussistenza, ed essere in arbitrio delle potestà secolari di spogliarla ed appropriarsene i beni*. Ed il Concilio Lateranense V, nella nona sessione, definisce che « la disposizione ed amministrazione dei beni delle chiese cattedrali e dei monasteri appartiene solo al papa *pro tempore* ed a quelli che ottennero canonicamente i benefizi ed ammessi furono nei monasteri, e che i principi secolari

non debbono ingerirsi per verun modo, essendo ciò vietato dal *gius* divino. »

« Queste condanne e definizioni vennero dalla Chiesa molte volte rinnovate. Il Concilio di Trento in ispecie, il quale forma fra noi legge di Stato, nella sessione XXII, cap. XI, *De reformatione*, pronuncia l'anatema contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici, fossero anche d'autorità imperiale o reale rivestiti.

« Ciò premesso, ove non si voglia asserire che la Chiesa abbia errato nell'emanare le enunciate definizioni e condanne, il che sarebbe decisa ed aperta empietà, uopo sarà conchiudere che abbiano invece errato gli eretici nell'insegnare, ed errino quanti con essi concorrono a sostenere che la Chiesa non sia capace di dominio, o che la podestà secolare possa disporre delle sue temporali proprietà od usurparsene l'amministrazione (6).

« Infatti il sommo pontefice Pio VI, scrivendo all'imperatore Giuseppe II, che aveva steso la mano sui beni dei conventi e monasteri, col pretesto di formare una cassa a parte a vantaggio della Chiesa stessa, sì e come si propone dal progetto di legge in discorso, gli diceva che egli mostrava con ciò di professare l'errore di più eretici condannati dai Concilii, che cioè possano i principi a loro arbitrio disporre dei beni ecclesiastici, e soggiungeva che chiunque col braccio secolare si toglie i beni della Chiesa, è da rifiutarsi come usurpatore dei diritti di Dio stesso a cui quei beni sono consacrati (7).

« Non vi è dubbio adunque che, professando il progetto la dottrina medesima, non sia sacrilego ed anticattolico, e non si meriti l'applicazione di quanto venne dal prefato pontefice contro quel regnante pronunciato.

« *Antisociale.* — Basi della società sono la proprietà, la giustizia, la religione. Ora la legge proposta attaccandole tutte violentemente, non potrebbe essere più nefasta alla società medesima. Ed in vero, « assalito una volta un genere di proprietà, disse un profondo filosofo dei nostri tempi, non è più possibile difendere le altre. Stabilito il principio onde legittimare l'invasione dell'una, si estenderà ugualmente alle altre. L'applicazione è ovvia, le conseguenze rigorose, ed essendo così saporiti alla cupidigia ed alla immoralità i risultamenti di cotale dottrina, sarà difficile che, presentandosi l'opportunità, non se ne approfittino le passioni politiche, soprattutto se giungano ad essere sancite con un atto solenne, autorizzate con tale esempio. » Basta dare un'occhiata alla storia, ed in particolare a quanto successe in Francia ed ultimamente nella Spagna per andare pienamente convinti di queste lagrimevoli verità.

« È pure antisociale il progetto, in quanto che tende a diminuire i redditi delle istituzioni e dei benefizi ecclesiastici. Infatti essa è verità universalmente conosciuta, che le fondazioni di spedali e di altri stabilimenti di pubblica beneficenza si debbono per la massima parte alle persone ecclesiastiche, e principalmente ai vescovi ed altri beneficiati, i quali, ben sapendo che quanto sopravanza all'onesto loro sostentamento è patrimonio dei poveri e della Chiesa, li fecero sorgere od arricchirono a comune vantaggio sociale. Per conseguenza la progettata diminuzione di redditi non solamente toglierebbe loro, a danno della società, i mezzi di fondare o promuovere per l'avvenire consimili opere, ma verrebbe anche a privare tante famiglie bisognose e tanti poveri dei larghi soccorsi che ne ricevono di presente.

« I proventi dei seminari, che non sono al certo eccedenti i bisogni delle rispettive diocesi, venendo ancora assottigliati, non potranno più sopperire alla penuria di mezzi in

cui sono non pochi giovani, i quali, forniti d'ingegno e di pietà, aspirano allo stato ecclesiastico, a cui sentonsi chiamati. Così resterà chiusa una via ai figli del popolo ed al popolo stesso deriverà altro danno per lo scarso numero di sacerdoti che lo moralizzano, istruiscano e confortino coll'e-vangelico ministero.

« Aboliti poi i canonicati delle collegiate ed altri benefizi, ecco mancare i mezzi onde premiare quei membri del clero che si distinguono pel loro zelo; ecco mancare uno stimolo a ben meritare della società medesima ed uno stabile aiuto all'impotente vecchiaia di chi si logorò nel servizio della Chiesa ed a vantaggio del prossimo.

« Quanto alle religiose corporazioni, non è intendimento dei sottoscritti di enumerare gl'immensi vantaggi che apportarono ed apportano tuttavia alla società colla coltura delle scienze e delle arti, e col promuovere in ogni maniera il maggior bene della medesima, vantaggi conosciuti ed attestati anche da persone per nulla sospette di parzialità verso la Chiesa (8). Ed a smentire queste testimonianze non varrà certamente l'asserto che le religiose corporazioni più non si confanno colle opinioni del tempo e colle esigenze della società. Se difatti s'interrogassero ad una ad una le famiglie dello Stato, si vedrebbe quale sia la vera opinione del paese, e si conoscerebbe che dei frati se ne lodano i vescovi che li hanno in aiuto dei parrochi, predicatori e confessori, e non di rado al governo stesso delle parrocchie; se ne lodano i popoli per la molteplicità delle messe e dei confessori che possono avere a loro maggior comodo e con minor disturbo delle loro occupazioni e domestiche faccende; se ne lodano i poveri che alle loro porte trovano sempre di che sfamarsi e coprire la loro nudità; se ne lodano gli artisti cui somministrano lavoro, e lodare se ne dovrebbe il Governo per avere in essi professori ed istitutori distinti, non che parecchi apostoli che, recandosi in remote regioni a portare col Vangelo l'incivilimento, formano la gloria della nazione.

« Chi potrà poi dire inutili alla società quelle corporazioni, specialmente di sacre vergini che attendono unicamente alla vita contemplativa? Insegnando la Chiesa, col Vangelo alla mano, essere di assoluta necessità l'orazione agli individui non meno che a tutto il corpo dei fedeli, esse colle loro preghiere e mortificazioni placano la divina giustizia concitata dai travimenti dei popoli, e mentre fanno corteggio al Re del Cielo che si degna, anzi si delizia di abitare cogli uomini nell'augustissimo Sacramento dell'altare, implorano sopra le città e le nazioni le più elette benedizioni.

« Non è pure meno vero che siffatte istituzioni giovino eziandio nel temporale alla società, mentre, lasciando anche a parte gli immensi soccorsi che prestano ai poveri ed alle opere di pubblica beneficenza, ricoverandosi in esse tante figlie di cospicue famiglie, lasciano alle proprie case le pingui loro doti, e mercè di queste meglio si sostengono le famiglie nell'interesse e decoro della società. E quanto a quella porzione di religiosi che non attendono alla vita attiva, per ciò stesso hanno maggior campo di applicarsi allo studio e far fiorire le scienze dalle quali ritrae pure la società tanto vantaggio e splendore. I servizi poi che i regolari tutti prestarono ultimamente in un col benemerito clero secolare nell'invasione del *cholera morbus*, dovrebbero bastare a smentire le caluniose imputazioni dei tristi e di una stampa quanto dire si possa sfrenata e licenziosa, non che a mostrare che opera antisociale sarebbe l'abolirne e meamorne gl'istituti.

« Dal fin qui detto si scorgerà di leggieri che il progetto di legge non solo è ingiusto, illegale, anticattolico ed antiso-

ziale, ma pecca inoltre di *sconoscenza*, in quanto che, sopprimendo in generale le corporazioni religiose ed altre ecclesiastiche istituzioni, non riconoscerebbe gl'immensi benefici che le medesime apportarono, e, come si è accennato, apportano tuttora alla civile società; che è *irrisorio*, perchè, mentre fa mostra di rispettare i vincoli e i pesi religiosi, toglie i mezzi per poterli mantenere e soddisfare ed inceppa la giurisdizione inabdicabile che ha la Chiesa sopra di essi; è *violento*, perchè, eliminando ed anche solo limitando i religiosi istituti, limita la libertà della scelta dello stato di vita, che è la più preziosa, la più sacra, la più importante libertà che possa avere l'uomo sulla terra; è *immorale*, perchè, professando dottrine lesive della proprietà, mena al socialismo ed al comunismo; intacca il principio dell'autorità e conduce all'insubordinazione; *ingiurioso* alla Santa Sede, perchè suppone che non sia essa disposta a venire in soccorso dello Stato ed a secondare tutte quelle giuste domande che le si fossero per fare, come praticò sempre per lo passato; *ingiurioso* a tutta l'augusta Casa di Savoia (*Rumori nelle gallerie e tribune*), la quale si è mai sempre adoperata a tutto potere per proteggere e favorire la religione e le sue istituzioni e per mantenere o ristabilire colla Santa Sede quell'accordo da cui derivarono sempre allo Stato molti vantaggi e grande lustro in faccia alle altre nazioni; *ingiurioso* finalmente alla nazione, la quale essendo, la Dio mercè, nell'immensa sua maggioranza eminentemente cattolica, aborrisce da siffatte sacrileghe esorbitanze, ed, ammaestrata dal celebre suo campione Sant'Anselmo che non soffre Iddio di veder fatta ancella la Sposa sua, alto richiama che, mentre sotto l'ombra dello Statuto sono protetti gli ebrei, i protestanti e le società anche pericolose, debba la Chiesa godere quella libertà che le si deve per ogni diritto, e della quale nulla ha di più prezioso appo il suo divino Fondatore (9).

« Non potrebbe adunque questo progetto di legge essere più fecondo di fatali conseguenze a danno della Chiesa e dello Stato, mentre, se venisse approvato, metterebbe in aperta rivolta lo Stato contro la Chiesa, e getterebbe il pomo della discordia nel paese. Le corporazioni religiose e i canonici delle collegiate sarebbero tenuti a non muoversi dal loro posto se non cacciati dalla forza. I vescovi dovrebbero dichiarare non potersi percepire dai membri del clero, sia regolare che secolare, alcun che di ciò che sarebbe tolto ad altrui; non potere i patroni dei benefici accettare la porzione dei beni che loro verrebbe offerta, nè acquistarsi da chicchessia le proprietà ecclesiastiche, nè cooperarsi in verun modo alla alienazione di esso senza incorrere nelle censure dalla Chiesa inflitte. Il clero e le popolazioni sarebbero grandemente accorate, insomma il paese verrebbe messo sossopra nei presenti supremi momenti, nei quali abbisognano di concordia e di pace per sopportare con rassegnazione le straordinarie gravezze a cui va soggetto.

« Epperò i vescovi ed ordinari esponenti, memori degli obblighi gravissimi che loro impone il sacro loro ministero; memori sempre doversi dare a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio, usando del diritto accordato dallo Statuto, si sono creduti in dovere di fare alle S. V. onorevolissime questi rispettosi richiami, cui va unito un esemplare della rappresentanza già sporta ai poteri dello Stato nell'occasione che si vociferava dell'incameramento dei beni ecclesiastici, e per le ragioni addotte in entrambi chiedono istantemente che venga respinto il progetto di cui si tratta.

« Firmati all'originale :

« Les évêques soussignés n'ayant pu, à cause de leur ab-

sence, signer la pétition de la province ecclésiastique de Savoie, donnent leur adhésion à la présente.

« François Alexis, évêque de Maurienne; Louis, évêque d'Annecy.

« *Provincia ecclesiastica di Torino.*

« Luigi, arcivescovo di Torino — Giovanni, arcivescovo vescovo di Saluzzo — Fr. Modesto, vescovo d'Acqui — Luigi, vescovo d'Ivrea — Filippo, vescovo d'Asti — Fr. Giovanni Tommaso, vescovo di Mondovì — Fr. Clemente vescovo di Cuneo — Lorenzo, vescovo di Pinerolo — Giovanni Antonio, vescovo di Susa — Melchior Abrate, vicario generale capitolare di Fossano — Sabino Rinaldi, vicario generale capitolare d'Alba.

« *Provincia ecclesiastica di Vercelli.*

« Alessandro, arcivescovo di Vercelli — Giovanni Pietro, vescovo di Biella — Pio Vincenzo, vescovo di Vigevano — Giacomo Filippo, vescovo di Novara — Luigi, vescovo di Casale — Filippo Analdi, vicario generale capitolare d'Alessandria.

« *Per le tre provincie ecclesiastiche della Sardegna.*

« Alessandro Domenico, arcivescovo di Sassari, specialmente delegato dai suoi colleghi prelati dell'isola.

« *Provincia ecclesiastica di Genova.*

« Andrea, arcivescovo di Genova — Giovanni, vescovo di Tortona — Domenico, vescovo di Nizza — Lorenzo, vescovo di Ventimiglia — Raffaele, vescovo d'Albenga — Alessandro, vescovo di Savona — Fr. Pier Giuseppe, vescovo di Bobbio — Can. Luigi Viani, vicario generale capitolare della diocesi di Sarzana.

« Can. Martelli Pasquale, vicario generale capitolare della diocesi di Brugnato.

« *Per copia conforme.*

« Giovanni, arcivescovo vescovo di Saluzzo. »

NOTE.

(1) Convenzione 25 messidoro, anno IX, fra Pio VII ed il Governo francese.

(2) Heynecius, *Jur. Nat et gent.*, lib. 11, §§ 170, 171.

(3) *Traité publiques de la royale Maison de Savoie*, etc., vol. 2, pag. 440.

(4) Breve di Leone XII: *Gravissimæ calamitates*, 14 maggio del 1828.

(5) Tapparelli, *Diritto naturale*, n° 1470 e seguenti. — Rosmini, *Filosofia del diritto*, lib. 2, sess. 2, art. 8, n° 3, §, ecc.

(6) Questo fu il principale argomento che usò l'episcopato francese nell'energico reclamo fatto a Napoleone I, quando usurpò il regno temporale del papa, il quale reclamo finiva colla citazione del sacro testo: « Ad vos ergo Reges sunt hi sermones, et cito apparebo vobis, quoniam iudicium durissimum iis, qui praesunt, fiet. » (Vedi circolare stampata di S. M. I. e R. ai vescovi dal campo di Znaim, e risposta estratta dal *Corriere Milanese*, n° 1400, 20 luglio 1809.)

(7) V. Monumenti sull'indipendenza dell'autorità ecclesiastica dalla civile, tom. 17, *Scienza e fede*, stampata in Napoli, 1849, pag. 272.

(8) Machiavelli diceva che la frateria, che oggi si deride e vilipende, incivili l'Europa e mutò le sorti del mondo. Fede-

rico II, re di Prussia, scriveva al suo amico d'Alembert: « I bisogni dei principi indebitati fanno loro desiderare la ricchezza dei monasteri... Questa è tutta la loro politica, ma non si avvegono che, distruggendoli, minano la base dell'edificio. Non si avvegono che lo zelo s'intiepidirà, e che la fede, mancando chi la ravvivi, si estinguerà. »

E così, mentre chiamava per ischerno i claustrali *trombette della superstizione e del fanatismo*, faceva loro un elogio esagerato sì, ma che dimostra quanto ei li stimasse vantaggiosi. — Gioberti poi, che pure non è testimonianza sospetta nel presente argomento, lasciò scritto nel suo *Primato*: « I politici moderni, immemori dei beni passati, improvvidi dei bisogni futuri... reputano beato un paese purchè non abbia frati. Non importa che l'egoismo triaafi, l'amor patrio si estingua, gli atei, gli epicurei, le donne di perduto costume, i suicidi, gl'infanticidi e le altre enormezze si moltiplichino ogni anno a due tanti, purchè non vi siano frati. Povera gente! Quando non avrete frati nè monache, farete forse meglio i fatti vostri? Sarete più giusti, più sobrii, più amatori della patria, più timorati di Dio, insomma più virtuosi e più felici? Leggete le storie, consultate l'esperienza, e troverete che, oggi e per l'addietro, la maggior parte dei benefizi recati all'umanità si deve ai frati, e che niuno è atto quanto essi a gratificare eziandio coloro che li scherniscono e li detestano. » (*Primato*, tit. 1, 9.)

(9) « *Liberam vult esse Deus sponsam suam, non ancillam. (Sanctus Anselmus, Ep. IV, 9) — « Nihil magis diligit Deus in hoc mundo, quam libertatem Ecclesiae suae. (Ibidem.)*

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha domandato la parola sulla prima petizione; gli faccio però notare che non si può ora qui ragionare sul merito di queste petizioni perchè sarebbe lo stesso come invadere la discussione generale della legge medesima.

**SINEO.** Credo che, avendo la Camera udita la lettura di queste petizioni, non possa differire a prendere una risoluzione. Io propongo sulle medesime l'ordine del giorno e spiegherò con poche parole i motivi che mi spingono a fare questa proposta.

**PRESIDENTE.** Mi permetto di far osservare all'onorevole preopinante che non si tratta di deliberare su queste petizioni. Esse furono lette unicamente per darne comunicazione alla Camera e perchè vengano stampate, ma nessuno fece proposta perchè si prendesse una decisione sul merito delle medesime.

**CADORNA C., relatore.** Se l'onorevole deputato Sineo mi permette di dire due parole, credo sarà tolta ogni difficoltà. La Commissione ha creduto suo debito di fare cenno alla Camera di tutte le petizioni statele trasmesse; però, come essa avrà scorto dalla breve relazione verbale che ebbi l'onore di fare, non le venne proposto alcuna conclusione, perchè, come ordinariamente succede, le petizioni che si riferiscono ad una legge trovano una decisione nel voto che la Camera dà sulla legge stessa. La Camera, per quanto mi pare, non ha mai seguito il sistema di dare un voto speciale sulle petizioni che si riferiscono ad una legge in discussione, e non vi ha dubbio che, ove piaccia alla Camera di adottare il progetto di legge che le è stato proposto, con ciò solo darà un giudizio sopra codeste petizioni, ed un giudizio precisamente identico all'ordine del giorno.

Per questa ragione la Commissione non crede neppur ora di proporre una conclusione speciale sopra alcuna delle petizioni che le furono comunicate, e per questa stessa ragione non mi pare che sarebbe il caso di scostarsi punto

dalla pratica che la Camera tenne sempre in simili circostanze.

**SINEO.** Non insisterò, se non trovo che la Camera sia disposta ad occuparsi preliminarmente di queste petizioni; solo desidero che sia giustificata la mia proposta. Io non intendo di dipartirmi dagli usi della Camera, ma dal momento che la Camera aveva sentito queste petizioni nel loro intero, mi sembrava opportuno che essa manifestasse il suo sentimento. In virtù di un uso costante, le petizioni che si riferiscono a progetti di legge si mandano alle rispettive Commissioni, perchè sulla relazione delle medesime fatta possa decidersi particolarmente anche se occorre. Io opino appunto che nel caso attuale sia opportuna una decisione speciale.

Queste petizioni, a mio avviso, nella forma non meno che nel fondo, sono contrarie al diritto pubblico dello Stato; non solo al nostro diritto pubblico attuale, ma a quello della monarchia assoluta.

Bramerei che la Camera rendesse un solenne omaggio ai principii fondamentali del nostro diritto pubblico col manifestare immediatamente il suo voto a questo riguardo; ma, se si contrasta questa mia proposta, non voglio entrare in una discussione d'ordine che stimerei inopportuna, e quindi prescindendo dalla mia istanza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Asproni ha la parola sulle petizioni.

**ASPRONI.** La Camera comprenderà in quale situazione si trovi collocato un ecclesiastico che ne faccia parte dopo la lettura solenne di queste due petizioni.

I vescovi, che sono venerandi per ufficio e per dignità, si sono lasciati andare a tali eccessi che, se un ecclesiastico desse il suo voto al Governo per misure che hanno in mira le cose meramente temporarie della Chiesa, sarebbe considerato scismatico, irreligioso, immorale e antisociale.

Rimanere sotto il peso di simile imputazione, mi pare che non sia decoroso ad un ecclesiastico, ed io chiedo che mi sia concesso di spiegare sopra questa legge la mia opinione, affinché si veda che, se io sarò indotto a negare il mio voto, non lo farò sicuramente per le ragioni da loro addotte; come, se sarò indotto a dare il mio voto alla legge, vi sarò indotto per principii fondati sulla religione e sullo stesso diritto canonico che regola questa materia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Asproni parlerà a suo tempo. L'onorevole deputato Valerio sul principio della seduta aveva domandato di parlare con intenzione di dirigere interpellanze al Ministero. Non so se ora...

**VALERIO.** Io intendeva di fare una serie di interrogazioni al Ministero; ma, dopo la discussione che ebbe luogo, dopo la lettura dei documenti che udimmo, me ne è andata via la voglia, e mi riservo di rivolgere queste interpellazioni prima che si venga alla discussione degli articoli della legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bon-Compagni ha la parola sulla discussione generale.

**BON-COMPAGNI.** Nello scendere dal Seggio a cui mi chiamava la vostra fiducia per aprire una discussione che trae a sé l'attenzione del paese e del Parlamento, io mi sento profondamente commosso. Mi commuove l'importanza dell'argomento il quale tocca alla condizione della Chiesa cattolica, cioè ai sentimenti più sacri, più intimi dell'anima umana, a quelli della religione; mi commuove l'esito che possono avere le nostre deliberazioni e l'influenza che possono esercitare sul rassoldamento delle nostre istituzioni liberali, ma più di tutto mi commuove l'idea del giudizio che sarà per portare delle nostre deliberazioni l'opinione pubblica.

Voi sapete, o signori, che il principio liberale è la luce

che deve dirigere il Governo ed il Parlamento nelle loro deliberazioni, e quando io veggio suscitare una polemica, in cui si sublimano al grado di dogma di religione le ricchezze, le esenzioni, i privilegi della Chiesa o piuttosto del clericato, in cui si contrasta acerbamente ad ogni proposta di riforma, anche alle più moderate, anche a quelle più imperiosamente richieste dalla condizione dei tempi, dallo stato degli animi, io non posso a meno di dichiararvi che da quella parte trovo oscurata la luce serena dei principii liberali, nè meglio esso mi conforta quando, volgendomi ad un'altra parte dove io veggio discutersi le questioni di giurisdizione e ad un tempo scalzarsi i principii su cui poggia la morale e la civiltà dei popoli cristiani; dove io veggio accomunarsi a tutto un ordine di cittadini i torti di pochi, mutarsi la discussione in insulti, adulterare stranamente la significazione delle parole, chiamando liberalità non allargare ma restringere la libertà, non assicurare ma minacciare i diritti dei cittadini, non proteggere ma perseguitare le persone.

Signori, sarà grande il vantaggio di questa discussione se ne uscirà una legge giusta, utile, opportuna, e il beneficio sarà maggiore se da questa discussione la nazione sarà condotta ad imparare che cosa dobbiamo alla riverenza di questa religione, che è iscritta nel primo articolo del nostro Statuto, e se imparerà ciò che per giusto titolo non si può concedere; sarà grande beneficio per la nazione se imparerà quali siano in quest'ordine le dottrine veracemente liberali, quali quelle che si danno per tali, perchè hanno per sè il prestigio di una popolarità male acquistata.

Io credo, o signori, starmi nel principio della vera liberalità allorché dichiaro altamente al cospetto della Camera, al cospetto del Parlamento, al cospetto del mio paese, che mi oppongo risolutamente, come mi sono opposto per lo addietro, come mi opporrò sempre alla potenza temporale, alle esenzioni, alle immunità, alle giurisdizioni contenziose della Chiesa; ma dichiaro nello stesso tempo che voglio mantenuta, che vorrei anzi rin vigorita la sua autorità morale, che vorrei che i suoi ministri trovassero maggiore libertà, maggiore sicurezza nei mezzi di esercitare il loro ministero sotto la protezione delle libertà costituzionali, che non ne trovarono finché durarono i privilegi che concedeva loro il Governo assoluto.

Non perciò entrerei qui a farvi una professione di fede religiosa. Quando seggio in un Consesso politico, quando partecipo al maneggio di cose di Stato, non credo aver il diritto di chiedere conto a chicchessia delle sue intime credenze, nè questo diritto lo riconosco altrui. So che nella società moderna la fede degli uni si trova accanto allo scetticismo degli altri.

Gli uomini religiosi debbono deplorare questa condizione di cose; la filosofia e la storia debbono investigarne le cause; gli uomini di Stato debbono prendere il mondo come si trova, debbono impedire che lo scettico conturbi colla sua incredulità il credente, e che il credente non turbi colle sue persecuzioni lo scettico, che nè gli uni nè gli altri tolgano occasione dalle loro massime per sturbare la quiete della società, per impedirne la prosperità. Tengo tuttavia per fermo che, qualunque siasi o la fede o lo scetticismo o l'incredulità di ciascuno di noi, noi dobbiamo una profonda riverenza alla religione, al cattolicesimo, al suo clero; noi dobbiamo una profonda riverenza alla religione, perchè è la più grande di tutte le forze morali, e le forze morali sono maggiori che non sono le forze materiali e le forze politiche; dobbiamo una profonda riverenza alla cattolicità, perchè la cattolicità è la religione del Piemonte, è la religione dell'Italia, e strana-

mente s'illuderebbe sulle condizioni del suo tempo colui che fosse persuaso che nel secolo XIX, ed in Italia, si potesse ripetere ciò che operavano nel secolo XVI Lutero in Germania e Calvino in Ginevra.

Noi dobbiamo riverenza al clero cattolico finchè egli sta nell'esercizio dei suoi uffici spirituali, perchè questa riverenza è inseparabile dalla riverenza alla religione, dalla riverenza alla cattolicità.

Ora, io domando, la legge che si è proposta è, come si è detto da taluno, un insulto ai diritti, alle prerogative del clero? Questa deliberazione si connette necessariamente con quella che fu già presa dal Parlamento, di togliere cioè dal bilancio le categorie di spese ecclesiastiche: se quella abolizione era ingiusta, se violava un principio di proprietà, pecca di questa stessa ingiustizia la legge.

Se noi avevamo il diritto, se noi avevamo anzi il dovere, per sollevare i contribuenti, di togliere quella spesa, ne viene quasi per necessaria conseguenza che noi dobbiamo provvedervi, ponendola a carico della sostanza ecclesiastica.

Io veramente non mi proponeva di trattare quella questione; mi pareva che, dopochè il partito fu posto parecchie volte al cospetto del Parlamento, dopochè una frazione che non vi tiene la maggioranza, ma che tuttavia si mostra molto risoluta nel propugnare quelli che essa crede diritti del clericato, dopochè questa parte non si oppose mai a questa proposta, dopochè non ci venne nessuna petizione in contrario, dopochè la stampa non pubblicò alcuno scritto di qualche importanza contro la nostra deliberazione, io credeva che non fosse più questione da portarsi al cospetto della pubblica opinione; tuttavia, dappoichè in uno scritto, di cui avete pur ora udita la lettura, il quale non mi pare debba avere grande influenza sulle deliberazioni della Camera, ma che però è destinato ad esercitarne non poca sugli animi dei nostri concittadini, si afferma risolutamente che « era proprietà della Chiesa e non dello Stato la somma che si eroga da esso in supplemento di congrua ai parrochi più bisognosi, e che ora si vorrebbe fare scomparire dal bilancio sostituendovi i fondi che ora si cerca d'incassare; » dopo questa proposizione mi parve necessario farne qualche cenno affinchè sia illuminata l'opinione di tutta la nazione, affinchè si giudichi se veramente fosse una spogliazione quella che il Parlamento ed il Governo operavano quando cancellarono quei fondi dal bilancio dello Stato. Io perciò vi ricorderò in poche parole in quali condizioni fosse il paese allorché fu posto questo aggravio.

Il sistema degli uomini che lo introdussero era questo: le leggi che tolsero i beni alla Chiesa sono un furto ed un sacrilegio; i Governi che le promulgarono, usurpatori; il Re, legittimo signore dello Stato, per poterli ritenere in coscienza, ricorreva al pontefice, ne otteneva la facoltà mediante una corresponsione da farsi annualmente. Sentenze queste che non reggono all'esame: i diritti di proprietà sui beni ecclesiastici erano divenuti irrevocabili per effetto di solenni trattati su cui riposava il diritto pubblico di tutta Europa, per effetto di concordati che avevano regolati i diritti delle due potestà civile ed ecclesiastica. Ora chi non sa che anche sotto la monarchia assoluta il Re non era padrone ma amministratore delle sostanze dei cittadini? E chi vorrà sostenere che un amministratore, ponetemi un tutore, per liberare la sua coscienza di uno scrupolo che l'aggravi, sia autorizzato a disporre delle sostanze del suo amministrato, del suo pupillo?

Quando questa proposizione mi sarà dimostrata, allora io crederò che il milione che abbiamo cancellato dal bilancio era una vera proprietà della Chiesa.



Conveniva dunque sopperire al soccorso dei parrochi.

Vi era un sistema a cui, astrattamente parlando, potevamo attenerci, ed è che lo Stato provvedesse agl'interessi suoi ed ai suoi la Chiesa. Questo sistema, discorrendo secondo la ragione speculativa, sarebbe forse l'ottimo, giacchè quella sarebbe la più felice condizione di cose, quella in cui nelle deliberazioni politiche non si frammettesse mai il nome nè della religione nè della Chiesa; tornerebbe un tale sistema a grande beneficio dello Stato per la sua libertà, e della Chiesa per quella larghezza di cui abbisogna nell'esercizio del suo mandato. Ma la ragione speculativa per se stessa non ci avvia a nulla più che ad aspirazioni per l'avvenire; non può provvedere al presente. Ora, considerando le opportunità del presente, voi tutti sapete, o signori, che non potevamo lasciare sfornito il clero che viveva sulle spese ecclesiastiche senza ridurre alla disperazione quelli che percepivano il sussidio, senza gettare il malcontento nelle popolazioni che erano sussidiate dal loro ministero, senza dar luogo a più gravi e più giuste accuse di quelle le quali ora si muovono al Governo che propone, e che si muoveranno al Parlamento se adotterà questo provvedimento.

Posto in fatto che le spese ecclesiastiche non possono ricomparire sul bilancio, e che a quelle spese è pur forza provvedere senza gravare i contribuenti, non c'è nessuno al mondo che potesse trovare un altro spediente che quello di ricorrere ai beni ecclesiastici.

E qui sorge un doppio ordine di questioni: questioni di finanza e questioni di diritto pubblico. Io non tratterò la questione di finanza, perchè non me ne intendo abbastanza; dirò tuttavia in che cosa essa consista. Essa non può consistere in altro che nel modo più o meno buono di riscuotere i proventi della sostanza ecclesiastica, e nel determinare la maggiore o minor somma che ne può riscuotere. Or bene, qualunque proposizione si faccia per rendere la legge migliore, per renderla più fruttuosa allo Stato, io l'accoglierò di buon grado, e credo che in ciò non seguirò altra via da quella che intenda seguire il Governo. Ma qualunque discussione possa venire in ordine a questa serie di questioni non varierò per nulla il principio, che ci è forza di ricorrere alla sostanza ecclesiastica per sopperire alle spese che ora non si possono più fare sul bilancio. Dovendo ricorrere alla sostanza ecclesiastica, il Governo non poteva farsi innanzi che con uno dei due partiti, o quello dell'incameramento o quello della ripartizione dei beni. L'idea dell'incameramento agitò lungamente la nazione, e quantunque propriamente non faccia parte di questa discussione, tuttavia, come desidero essere molto esplicito nella mia professione di principii politici, anche su di questo desidero di chiarire il mio pensiero.

Due volte la questione si affacciò al Parlamento: l'una quando era proposto il progetto di legge sulle manimorte, ed allora l'attuale presidente del Consiglio, che teneva il Ministero di agricoltura e commercio, dichiarava apertamente e risolutamente che egli preferiva un clero possidente ad un clero stipendiato, e l'onorevole deputato Valerio dichiarava, a sua volta, che egli consentiva pienamente in quest'opinione. Un'altra volta si affacciava alla Camera la questione, ed era quando l'onorevole deputato Melegari, a nome di una Commissione della Camera, deponendo una molto elaborata relazione sulle questioni a cui avevano dato luogo le petizioni sull'incameramento. La sua relazione era contraria all'incameramento; la questione non procedè più oltre, nè più ebbe luogo. Io con questo certamente non voglio dire che il voto della Camera fosse in un senso o in un altro, ma questo fatto voglio che sia ben chiaro, che sia ben conosciuto da tutti co-

loro che si occupano delle condizioni politiche del nostro paese, che quella agitazione da cui si era voluto che il paese fosse travagliato, mettendo innanzi l'incameramento come un bisogno urgente, si fermava nell'aula dove siede chi rappresenta veracemente il voto della nazione.

Io quanto a me, o signori, non fui mai propenso alla proposizione dell'incameramento, perchè non la vedo nè accolta nè proposta da alcuna parte un po' ragguardevole di uomini di Stato là dove pose profonde radici la libertà. Per altra parte, quando considero l'esito che sortì là dove l'esperimento fu compiuto, non vedo nulla che mi conforti a entrare in quella sentenza.

Infatti, che cosa si proponeva, la prima, la grande Assemblea costituente di Francia, allorchando approvava questo partito: distaccare il clero dalle influenze ostili alle sue libertà, affezionarlo alla nazione ed ai suoi ordini politici? Quale ne fu l'effetto? La storia di 60 anni ce lo ha dimostrato, le antiche tradizioni di quella Chiesa, per cui essa, tenendosi unita al centro della cattolicità, manteneva pure le sue libertà, abbandonate. L'episcopato, non più contento di una filiale obbedienza, professò un servile ossequio alla sede romana, ogni libertà tolta al clero inferiore, il dispotismo quasi eretto in dogma di fede, l'opposizione al Governo su tutte le questioni che potevano interessare il clero più accanito, più acerbo che non fosse stato mai in addietro; questi, o signori, sono i frutti che portò a beneficio della libertà, a beneficio della nazione francese, la proposizione dell'incameramento accolta da quella grande Assemblea benemerita per i grandi principii di libertà che proclamò, quantunque vi frammettesse troppo funesti errori.

La Chiesa si trova, come io diceva già una volta alla Camera, nella condizione di ogni grande istituto di beneficenza: e quale beneficenza è maggiore che propugnare le più importanti verità, che consolare tutti i dolori della vita umana? La Chiesa, come gl'istituti di beneficenza, ebbe le sue sostanze dalla liberalità dei privati. Ora sarebbe partito liberale il togliere ad un istituto, ad un'associazione qualsiasi ciò che le fu dato, e supplirvi con un assegno fatto dalla podestà pubblica, determinato a talento suo? Qual è il modo il più semplice, il più naturale di provvedere alle necessità del culto? È questo il sistema che si seguiva dai primitivi cristiani, sistema che ancora adesso si osserva nelle chiese non numerose dell'America, il sistema cioè delle spontanee oblazioni; ora, se voi ammettete le oblazioni spontanee, come potete contrastare la libertà di fare un'oblazione maggiore, un'oblazione che sollevi il popolo dal carico che gli lascierebbe la Chiesa improvveduta per l'avvenire?

Io combatterei risolutamente la proposizione dell'incameramento se ci venisse fatta, perchè io la credo un'emancipazione di quel sistema che intende a sostituire in ogni cosa l'attività del Governo, all'operosità dei privati e delle associazioni; sistema che nei suoi ultimi effetti rende impossibile la libertà, perchè conduce al dispotismo o delle rivoluzioni o delle dittature.

Credo adunque benemerito del paese il Governo che risolutamente e costantemente si oppone a queste proposizioni, ed egli è anche per questo rispetto che di buon animo m'induco ad appoggiare la proposta della ripartizione. Ora, qual è il primo principio da cui muove il progetto che vi è fatto innanzi? Il miglioramento della condizione dei parroci. Anche questa questione si affacciò molte volte alla Camera, e ve ne ebbero poche in cui essa si mostrasse così unanime; la parte più spinta nella via della libertà, come la più moderata, la parte più avversa al Governo, come quella che è più solita ad



appoggiarlo, furono sempre consenzienti in quest'idea che si dovesse migliorare la sorte di quella parte più utile, più laboriosa, più faticante del clero, e non solamente fu costante in asseverare la massima generale, ma insistè perchè si venisse alle applicazioni, sia quando si trattava del clero di Savoia, sia quando si trattava del clero di Sardegna; opinione questa la quale non poteva essere impugnata se non da coloro i quali non vogliono che sul fondamento della religione cattolica si fondi la morale, onde si risponde agli insulti ed alle calunnie di chi dipinge le nostre deliberazioni, come rivolte ognora a contumelia della religione e della cattolicità.

Posto che si dovesse provvedere alle condizioni dei parroci più poveri; posto che si dovesse aprire la via a migliorare nell'avvenire la sorte anche di quelli che hanno lo stretto necessario, ma a cui però manca l'infimo grado di agiatezza che sarebbe indispensabile, non si poteva fare altrimenti che ricorrere agli altri statuti ecclesiastici, ai monasteri, ai capitoli, ai benefizi, ai vescovati.

In quanto ai capitoli non credo che alcuno possa sostenere aversi un grande scapito e per la religione e per la cattolicità, quando nelle chiese collegiate esistano alcuni di meno, e neanche nell'indirizzo che si è letto testè si è indicato che rendessero grandi servizi alla Chiesa.

In quanto ai benefizi semplici, i servizi religiosi che essi prestarono continueranno ad essere prestati nello stesso modo, e non sarà certo un oltraggio alla religione se i beni che servivano per loro dotazione torneranno nel libero commercio.

In quanto ai seminari si è detto che non potrebbero sopprimere all'educazione dei chierici che vi sono raccolti per prepararsi alla carriera ecclesiastica, al che io credo che si trovi facile risposta nella condizione dei nostri tempi, giacchè questi istituti sopperirono ai bisogni del clero in addietro; in quanto agli alunni erano assai più numerosi che non siano ora. Mi pare chiaro perciò che oggi, anche dedotto ciò che si prenderà per i carichi che saranno loro imposti, non verranno meno all'ufficio cui sono destinati.

Più grave difficoltà si può fare intorno alle tasse che siano imposte sui vescovati, sulle badie, in certe parrocchie; infatti il beneficiato, il vescovo, l'abate, e tutti quelli che si trovano gravati dall'articolo 13 della legge hanno un diritto di usufrutto; questo, a termini delle leggi che vigevano allorquando l'acquistarono, è perpetuo. Dunque la nostra legge contrasta (o almeno pare) ai diritti acquistati, nè la si può giustificare dandole il colore di un'imposta, giacchè questa, secondo prescrive lo Statuto, deve pesare ugualmente su tutti i cittadini, laddove siffatta tassa non graviterebbe che sopra una classe di essi. Io vi ho affacciata, o signori, la difficoltà in tutta la sua forza, ma la risposta si trova agevolmente nella natura speciale della proprietà ecclesiastica, la quale non è destinata ad essere nè il dominio, nè l'usufrutto di chicchessia, ma è piuttosto un'opera pia della quale il provvisto è amministratore. In ciò non ho che a ricorrere a tutte le autorità della Chiesa cattolica, ed a quella di uno de' suoi più grandi dottori, vale a dire san Bernardo, il quale dei diritti che il beneficiario possa avere sui beni della Chiesa ragiona in questi termini: « patrimonium pauperum facultates ecclesiarum; et sacrilegum in crudelitate surripitur, quidquid sibi ministri, et dispensatores, non utique domini vel possessores ultra victum accipiunt et vestitum. » BERNARDUS.

Io credo che in tal guisa sia giustificata l'opportunità della legge che vi è proposta. Non ho toccato per anco il punto della competenza che possa avere il Governo civile a

promulgarla, nè il punto delle associazioni religiose, perchè reputo debbano essere argomento di speciale discussione. Io intanto approvo come utile ed opportuno il progetto di legge, ma non così che io lo creda in ogni sua parte perfetto. Io avrei voluto che il Governo mettesse fin d'ora la mano sopra tutti i beni ecclesiastici! Dico sopra tutti i beni ecclesiastici, fatta una grande eccezione, fatta l'eccezione dei benefizi parrocchiali, i quali hanno una natura più specialmente municipale, e di cui voi non potreste privare i parroci senza cozzare vivamente colle abitudini, colle affezioni della nostra popolazione, senza togliere ai parroci di campagna l'occupazione, la quale più naturalmente li avvicina al popolo e gli accomuna con esso, la quale li migliora colle abitudini dell'agricoltura. Io avrei voluto che tutto il prezzo dei beni ecclesiastici non fosse semplicemente posto in una cassa speciale, ma che fosse convertito in rendite del debito pubblico da amministrarsi da un istituto apposito; avrei voluto che, salvi i riguardi agli attuali provvisti, si fissassero fin d'ora gli assegni da farsi ad ogni sede vescovile; si avrebbe così un grande vantaggio. Vi avrei trovato un vantaggio pel clero, il quale non avrebbe avuto occasione a temere che in avvenire fossero impiegati ad altro uso i fondi; avrei trovato un grande vantaggio politico nella stabilità della riforma che noi vogliamo intraprendere, perchè non potrebbe più essere impugnata, quando, altri uomini prendendo il Governo, si entrasse per avventura in un altro sistema; vi avrei trovato finalmente il vantaggio degli stessi provvisti i quali si sarebbero trovati in miglior condizione con assegni fissi di rendite sul debito pubblico, che non lo siano con beni gravati di carichi enormi; tuttavia io non farò tampoco una proposizione, che anzi non farò nemmeno nè una obbiezione nè un rimprovero al Governo di non essere entrato in questa via, giacchè troppo bene io so quanta distanza passi dalla speculazione alla pratica, e quante difficoltà si affaccino all'uomo di Stato che cerca risolvere nella pratica questi difficili problemi.

Ora io prenderò a trattare della parte di questa legge la quale sembra chiamare maggiormente intorno a sé le preoccupazioni degli oppositori, vale a dire quella delle associazioni religiose. Per una gran parte di essa, la questione si potrebbe frangere con una semplice applicazione delle leggi che ora esistono; i beni che appartenevano alle corporazioni vennero dichiarati proprietà dello Stato durante la dominazione francese, furono restituiti la maggior parte, credo anzi tutti senza un titolo abile a conferire la proprietà, cioè per semplice lettera dei ministri; lettere le quali io credo che nessun tribunale potrebbe riconoscere come un titolo valido di possessione. Ora, si potrebbe, senza altro dire, la vostra proprietà non potendo essere riconosciuta nè dalle leggi, nè dai tribunali, il Governo la richiama. Ma io non insisterò gran fatto su questo argomento; credo che una questione che tocca ad un grande interesse, il più vitale del culto cattolico, non si risolve per l'obbiezione di un vizio di forma.

Io appoggio il progetto di legge in quanto disdice alle associazioni religiose i diritti civili, ma dichiaro che intendo sia libero a tutti i cittadini professare quali voti, vivere sotto qual regola religiosa, vestire qual abito loro aggradisca.

Per isvolgere intieramente la mia opinione, mi sarà mestieri dire tutto ciò che io penso delle associazioni religiose. Ne dirò un po' di male, ed i loro amici non avranno ragione di volermi male della mia sincerità; ne dirò un po' di bene, e non sarò sospetto, giacchè il mio antico ed onorevole amico il presidente del Consiglio sa come in addietro io lavorassi ad oppormi coi mezzi che i tempi davano all'esagerata influenza

che si voleva dare a queste corporazioni, allorquando insieme ci occupavamo di questa materia; e certo non sospettavamo di essere un giorno presidenti, egli del Consiglio dei ministri, io della Camera dei deputati. (*ilarità*)

Le corporazioni religiose tengono un gran posto nella storia; esse dissodarono i terreni incolti, portarono ai popoli la civiltà ed il cristianesimo, conservarono i monumenti della coltura antica, prepararono la novella; se non che i vizi penetrarono nei chiostri come penetrarono dappertutto ove vi sono uomini, acquistarono ricchezze e smisero spesso le virtù dei loro istituti nell'indirizzo degli studi, mancarono spesso di liberalità e di larghezza di concetti, perpetuarono nei secoli più civili le superstizioni del medio evo, divennero odiosi ai popoli e furono aboliti quasi dappertutto nel secolo scorso. Non è men vero che in quel secolo stesso in cui furono soppressi esercitavano ancora grandi atti di carità e di beneficenza, e lasciarono monumenti che la scienza e la erudizione saranno sempre obbligati a consultare con riverenza; non è men vero che dopo essere stati distrutti quasi dappertutto, risorsero appunto e nei paesi più liberi, e nei paesi che più li avevano osteggiati. Essi ebbero per loro (e ciò spiega in qualche modo questa loro vita così tenace) l'insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica, la quale rappresenta la loro vita come uno stato di perfezione.

Forse altri dirà gli ingegni più deboli essere i soli che prendano sul serio questo insegnamento; sta tuttavia il fatto che tra i loro amici ebbero alcune delle menti più potenti di questo secolo, tra i quali ricorderò il padre Gregorio Girard della cui amicizia mi onorerò sin che io vivo; il più grande forse dei filosofi italiani viventi, che sulle rive del lago Maggiore si fece fondatore di un ordine monastico; Vincenzo Gioberti, di cui fummo gli uni avversari, gli altri aderenti politici, ma di cui ammiriamo tutti l'altissimo ingegno, che spese buona parte della sua opera del *Primato d'Italia* per vantare i benefizi che esso credeva potersi portare dal monacato alla civiltà moderna. Onde è dunque questa vita così tenace? Taluno potrà dirmi: nella superstizione, nel fanatismo, nella credulità. Io, signori, non ammetto questo giudizio; io non credo che nè il fanatismo, nè la superstizione, nè la credulità possano mantenere la vita ad una grande istituzione religiosa, come io non credo quando per un'altra parte mi si viene a dire che le cospirazioni delle sette bastino a spiegare le grandi rivoluzioni politiche. Una associazione che ha lasciato tanta traccia nella storia, che fece una così profonda impressione sopra alcuni dei più grandi ingegni dell'età nostra, conviene che si rannodi per qualche parte ai più nobili sentimenti dell'anima umana. Questo nobile sentimento da cui le associazioni attinsero la loro vita fu il sentimento di abnegazione, sentimento che diede origine alla loro esistenza, e che informò le loro regole, quantunque talvolta dimenticato nella loro carriera. Ma tuttavia io sto fermo nel mantenere che mancherebbe alla libertà di coscienza chi non lasciasse libera quest'associazione, che la libertà di coscienza vuole che non sia prescritto nè impedito ad alcuno ciò che esso guarda come un atto di virtù e di religione, che al cospetto della storia, al cospetto dell'insegnamento religioso, al cospetto dell'opinione di parecchi grandi ingegni, noi non possiamo contrastare che possa esistere nell'anima umana, che possa essere sincero, che possa procedere ad un nobile principio, il desiderio di vivere nell'associazione monastica.

Io dunque che, nella parte in cui toglie i diritti civili, appoggio questa legge, non accetterei mai una legge che portasse la proscrizione, la distruzione generale della vita monastica.

Esaminiamo ora la legge nella parte dei diritti civili delle congregazioni religiose; questi diritti, nella pratica applicazione in sostanza, si possono ridurre ad un solo, a quello di possedere. La possessione è quella che assicura la perpetuità di un istituto.

Nel proporre la legge il Governo che intendeva, io credo, ed anzi ne sono intimamente persuaso, di mantenere la libertà di associazione, quantunque non la trovi abbastanza chiaramente espressa nella redazione degli articoli, il Governo che manteneva questo diritto voleva togliere il diritto di personalità civile; tuttavia nel primo risolvere di questa questione gli si affacciò una difficoltà, ed era quella delle associazioni che si impiegano nella educazione, nel sollievo degli infermi, nella predicazione.

Gli si affacciò l'obbiezione di coloro che sono avvezzi a usare del loro ministero, che sono avvezzi a fare educare i loro figli nei loro istituti, che li chiamano al letto degli infermi, che accorrono al loro insegnamento religioso, ed il Governo dovè domandare a sè stesso, se, togliendo la possidenza, non si rendesse impossibile l'esistenza di associazioni le quali potessero essere utili, le quali avessero radici nella abitudine del popolo; perciò prima delle regole pose nella legge l'eccezione.

Questa forma fu molto criticata, ma capisco che quella fosse la prima difficoltà che si affacciasse, capisco ed entro anch'io nella sentenza con cui fu fatta la legge, che cioè, distruggendo le istituzioni che possono essere giudicate utili, noi non avremmo fatta opera liberale.

La questione non è se le troviamo buone o cattive noi, ma se le trovino buone i popoli che ricorrono al loro ministero, e se impedendo di ricorrere ad un sussidio o di educazione o di assistenza presso gli infermi o di insegnamento religioso che una parte del popolo trova buono, se impedendo questa facoltà noi avremmo fatta opera liberale, e giacchè opera liberale non si fa togliendo altrui ciò che non reputo beneficio, approvo l'eccezione posta alla regola generale che non ammette la personalità civile.

Il Governo chiede un mandato di fiducia circa le case religiose che sieno o non sieno da eccettuare; io, il quale non vorrei certamente che l'eccezione divenisse la regola, non credo dovergli negare questo mandato di fiducia perchè la discussione, come osservò già l'onorevole relatore della Commissione, sarebbe meno conveniente, e perchè dall'indirizzo che il Governo dà ai suoi atti non ho ragione di credere che abbondi nell'eccezione più che non possa consentire l'utilità pubblica.

Fatta l'eccezione delle associazioni le quali hanno un oggetto immediato d'utilità pubblica, ridotta la questione alle associazioni monastiche di vita contemplativa e ascetica, non trovo veramente alcun motivo per concedere loro la personalità civile.

Il diritto di porre i beni in una manomorta, di perpetuare così una istituzione qualunque, vuol essere considerato quasi come il corrispettivo dei servizi, dell'utilità che un'istituzione presta alla comunanza civile; ora, questa utilità, questi vantaggi, le associazioni ascetiche, contemplative per quanto siano virtuose nel loro principio, non le danno; d'altronde io credo che la domanda d'una personalità civile non converrebbe alla natura di questi istituti, i quali essendo fondati interamente sull'abnegazione, perdono ciò che fa il loro pregio, cioè che dà splendore alle loro virtù, quando hanno luogo a dire che i membri di quel sodalizio rinunciano a ciò che non avevano, per acquistare ciò che non avrebbero mai avuto. Io non so quali saranno per essere in avvenire i destini delle as-

sociazioni religiose; se si ravviverà il principio di abnegazione che le informava nei primi tempi, se ispirerà loro i mezzi di edificare il mondo con lo splendore della sapienza e della loro virtù, allora crederò che non è finita la vocazione religiosa, e i nemici di queste istituzioni finiranno per confessare che esse possono esistere in mezzo alla luce di civiltà dei nostri tempi; quando poi la mancanza d'una dotazione temporale impedisse la loro esistenza, io dico che nessun uomo religioso, nessun uomo il quale voglia sinceramente mantenere l'esempio delle loro virtù, il quale voglia le tradizioni dei loro più puri insegnamenti, potrebbe rimpiangere che non esistessero. Vi fu un solo popolo in Europa, signori, in cui la libertà della Chiesa cattolica fosse posta sotto l'egida non del privilegio, ma delle libertà civili della nazione, e questo popolo fu il belga, nè questo popolo avversò per sistema o le istituzioni monastiche o degli ordini che spettano allo svolgimento del cattolicesimo. Or bene, se voi consultate la sua costituzione, se voi esaminate le discussioni che ne precedettero la promulgazione, voi vedrete che assai meno si concedeva colà alle associazioni religiose che non vengano a conservare nella nostra legge, perchè ivi non è fatta nessuna eccezione, e senza grave opposizione di quelli che avevano la preminenza nella parte che più particolarmente sosteneva gli interessi del cattolicesimo, si veniva quasi ad unanimità di sentenza a concludere che non fossero da concedere le personalità civili alle associazioni religiose.

Ora vengo all'altra questione, a quella della condizione delle persone che attualmente fanno parte di queste corporazioni, e questo è il punto in cui io in qualche parte dissento dal progetto proposto, seppure il senso delle parole non è altro di quello che pare accennare la loro naturale significazione.

A me pare che la legge, eseguita come sta, ponga il Governo nella necessità di far uscire dopo un termine che non è fissato, che può essere più o meno lungo secondo i maggiori o minori temperamenti che si vorranno adottare nell'esecuzione della legge, di escludere dico dai conventi i membri di tali associazioni. Che si aprano le porte dei chiostri a chi voglia uscirne è liberale; che se ne cacci chi vuole rimanervi non è più liberale, nè è conseguenza necessaria delle abolite personalità civili.

Non vogliamo chiudere i conventi per corruttela di costumi, giacchè niuna prova ce ne fu posta innanzi, non perchè la loro conservazione faccia pericolare le nostre libertà, giacchè i raggiri di qualche frate, per quanto si vogliono ammettere astuti, non possono tanto a danno dello Stato.

Quindi non parmi che vi sia ragione per porre in modo assoluto che dopo la promulgazione della legge il Governo debba espellere dalle case religiose quelli che ora vi sono raccolti. Voi sapete, o signori, che nella parte la quale concerne le associazioni monastiche, la legge incontrò alcuna opposizione la quale non muoveva da spiriti illiberali. Io sono troppo amico dei principii che informano la legge, dell'indirizzo politico che ha preso il Ministero, e delle persone che lo compongono per volere esagerare siffatte difficoltà.

Io non approvo l'asserito di taluni i quali stimavano la legge implicasse violazione del diritto di proprietà, ed anzi verrò ora a rispondere particolarmente a tale obbiezione. Nulladimeno siccome il debito degli amici non si riduce a dare lode, ma nel dire sinceramente la verità, io credo dovere ammonire il Ministero che non renda questa legge presso molti impopolare, facendola occasione di provvedimenti soverchiamente severi.

A tale proposito starò contento a fare una sola ipotesi.

Può avvenire che taluno il quale si stimi stretto dai suoi voti sino al finire della vita, creda soddisfare ad un dovere non abbandonando la sua cella sinchè vi sia astretto dalla violenza. Ora io interrogo il Governo se si appiglierà a questo partito. Se esso ciò facesse potrebbe ottenere il plauso di taluno che loderebbe questo come atto di rigorosa politica, e frantendendo stranamente le parole, come atto di politica liberale, ma sono certo che i miei amici i quali seggono ora al potere avrebbero sentimenti troppo elevati, troppo veramente liberali per non deplorare una legge che li ponesse in cosiffatta necessità. Io mi tengo pago di mettere loro innanzi questa considerazione senza fare alcuna proposizione, la quale probabilmente non sarebbe accolta e che io non potrei ridurre a forma abbastanza pratica per non conoscere sufficientemente la condizione delle cose a cui occorre provvedere.

*(L'oratore riposa per alcuni minuti.)*

Ho separato uno dei principii essenziali della legge, quello dell'abolizione delle personalità civili delle associazioni monastiche, dalla sola conseguenza, che credo pare possa renderla meno liberale. Questa spiegazione mi farà più animoso a rispondere a coloro che fecero obbiezione al sistema del Governo di essere contrario al diritto di proprietà. Al diritto di proprietà di chi? Al diritto di proprietà della Chiesa e del papa? Ma dove trovate un monumento della nostra legislazione, della nostra giurisprudenza, che abbia mai riconosciuto questo diritto anche nei tempi più oscuri del Governo assoluto? Alla proprietà di coloro che entravano nelle associazioni religiose? A questi potete riconoscere il diritto di starci; il diritto di disporre dei beni non potete riconoscerlo. Alla proprietà di coloro che fossero per entrarci? Ma questa è una proprietà che io non so concepire, ed allorquando ci si viene a dire che togliendo queste proprietà ad un ente, il quale nessuno sa trovare, noi facciamo lo stesso atto che colui il quale toglie ad un individuo ciò che serve al suo sostentamento, si frantende stranamente la questione e si travisano stranamente i fatti.

Il Governo esercita la sua sovranità sopra i beni come sopra le persone, anzi la esercita in modo più assoluto su quelli e non su queste, perchè sopra i beni i suoi diritti sono eguali siano essi posseduti da nazionali o da stranieri. Questo diritto di sovranità egli lo esercita su tutti i beni per mezzo della espropriazione per causa di utilità pubblica, e per mezzo delle imposte; in ordine alle sostanze private lo esercita con definire le regole, secondo le quali si acquistano, si conservano, si trasmettono. Qui finisce l'azione della sovranità; la legge civile non ha il diritto di ingerirsi a considerare se sia utile, se sia giusto, se sia opportuno che questi o quegli abbia una proprietà. Ma allorquando si tratta di enti morali, la cosa muta d'aspetto: allorquando un cittadino vuol sottrarre le sue sostanze dal libero commercio, e vuole dar vita a una istituzione duratura a perpetuità, chi è interessato? La comunanza civile: chi stipula in nome di questa? Il Governo. Tocca dunque al Governo ad approvarne lo stabilimento. Il sottrarre dal commercio una proprietà, secondo le presenti consuetudini dei popoli liberi, quando non siavi motivo di utilità pubblica, non si concede, e questo è il motivo che ha fatto abolire i fidejcommessi; se vi è annessa una istituzione di utilità pubblica tocca al Governo di vedere se questa opera corrisponda alle esigenze, alle necessità sociali.

Ma mutano coi tempi le condizioni degli istituti, mutano le condizioni del consorzio civile; quello che era utile una volta può essere dannoso oggi: e allora il Governo si troverà nell'impotenza di provvedere? Vorrete voi negare la sua sovranità? E se la distribuzione di quelle sostanze che allora

corrispondeva e all'intenzione del fondatore ed alla prosperità che il legislatore voleva assicurare all'istituto che approvava non è più adatto a quel fine, non potrà egli commutarla? E quelli che sono preposti al Governo di questi istituti potranno mettere il loro diritto innanzi al diritto di tutta la società, innanzi alla mano del Governo che è armata per tutelare il diritto delle comunanze civili e degli individui? No, o signori, voi non potete ammettere queste dottrine che sono troppo assurde.

Se non che ci si contrasta, non tanto il principio generale, quanto la sua applicazione alle fondazioni ecclesiastiche. La questione adunque si può ridurre a tali precisi termini: le fondazioni di natura ecclesiastica sono immuni da quel diritto di sovranità che la podestà pubblica esercita intorno alle fondazioni secolari commutandone gli obblighi che vi sono annessi e la natura o la distribuzione dei beni che ne formano l'istituzione? Nella scrittura che venne testè letta vi si addussero i canoni di Costanza, di Laterano, di Trento. Io metto in disparte il canone lateranense che parla dell'amministrazione e non può quindi riguardarsi come una dottrina immutabile della Chiesa. Nei canoni di Costanza sapete voi quali erano le dottrine che la Chiesa condannava? Erano queste: *È contrario alle Divine Scritture che gli ecclesiastici posseggano beni proprii*. Dunque si impugnava una proprietà anche quando fosse riconosciuta e protetta dalla legge. *È lecito ai signori secolari privare dei loro possessi e dei loro beni gli ecclesiastici che vivono in abitudine di peccato*. Dunque si intimava guerra contro tutti coloro a cui un feudatario di quei tempi imputasse di vivere in peccato mortale. Ora, io vi domando, chi può confondere il dettato di quella sentenza col dettato che ispirò la nostra legge? Che cosa stabilivano i padri di Trento? I padri di Trento pronunciavano l'anatema contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici, fossero anche di autorità imperiale o reale rivestiti. Ma la violenta usurpazione o di un imperatore o di un feudatario può essa paragonarsi coll'atto di un popolo libero e civile che per sollevare il paese da un peso incompatibile, che per migliorare le condizioni del suo clero dà un nuovo assetto all'asse ecclesiastico? Anche qui, lo ripeto, si travisano stranamente i fatti, si mette innanzi una questione in un aspetto affatto diverso dal vero.

Ora dove si troverebbe la ragione del negare l'ingerenza della podestà civile? Forse nella natura della religione presa nel suo senso più generale? Ma la religione che è culto di Dio, che è istituita per far vivere l'uomo in comunicazione delle cose immortali e divine, qual diritto speciale dà essa sui beni di questa terra? Si cercheranno le ragioni nelle dottrine che sono il fondamento del cristianesimo? Ma quando il suo autore mandava i suoi seguaci a promulgarle in mezzo ai popoli ed ai Governi che le osteggiavano, quando li mandava come agnelli in mezzo a lupi, quando non protestava contro le leggi d'allora, ma dichiarava anzi solennemente di rispettare tutte le autorità, qual diritto speciale conferiva alla Chiesa sui beni della terra? Si ricorre alla giurisdizione della Chiesa.

La Chiesa ha ragione allorchando attribuisce a se stessa la missione d'insegnare la dottrina rivelata, ha ragione di rivendicare la giurisdizione spirituale, ha ragione di perpetuare questa giurisdizione trasmettendola a chi essa crede opportuno, ha ragione di segnare i confini del territorio in cui si debbano compartire dai suoi ministri i sussidi spirituali. Noi non impugniamo alcuno di questi diritti, non impugniamo alcuna delle dottrine della Chiesa, non alteriamo, come faceva la grande Assemblea costituente francese nella sua Costituzione civile del clero, non alteriamo le relazioni dei fedeli coi loro pastori; e allorchando non neghiamo il diritto di proprietà,

ma assoggettiamo le possessioni della Chiesa all'azione della legge, facciamo che divengano più utili alla comunanza dello Stato? Come si può dire che alteriamo le essenziali discipline della religione?

Ma adunque si oppose al nostro progetto che vogliamo regolare le discipline della Chiesa, governare i suoi ministri, ingerirci nell'amministrazione delle cose sacre; quest'imputazione può respingerla il Governo, la respingerà il Parlamento se il partito della legge sarà vinto. Si mette innanzi l'obbedienza che è dovuta alla Chiesa. Sì, o signori, la morale cristiana obbliga tutti, e Re e popoli; i precetti della giustizia o della carità debbono intinarsi ai più potenti come ai più deboli; ma quando in nome del ministero ecclesiastico ci si viene a dire: voi dovete o non dovete sancire questa legge, dovete o non dovete consacrare questo diritto, noi rivendichiamo questa giurisdizione, noi ricordiamo che l'autorità e la giurisdizione della Chiesa debbono stare ristrette nei confini delle cose spirituali e religiose, e questa dottrina noi la troviamo nei più antichi monumenti della Chiesa cristiana, la troviamo rivendicata dal più grande luminaire della Chiesa nel secolo xv, da quel Giovanni Gersonio, il quale meritò di essere reputato autore del più bel libro che il cristianesimo possiede dopo il Vangelo, l'*Imitazione*, voglio dire, di Gesù Cristo; la troviamo nel più grande apologista dei tempi moderni in Bossuet, noi la custodiremo come un sacro retaggio. Infatti, che cosa avverrebbe quando a nome della religione vi si potesse venire a dire: voi dovete conservare queste leggi, voi dovete sopprimere queste altre: che cosa rispondereste quando oggi vi si venisse a dire: come cattolici siete obbligati ad abrogare la libertà della stampa? Quando domani vi si venisse ad aggiungere: come cattolici siete obbligati ad abrogare la libertà delle discussioni del Parlamento? Quando un altro giorno vi si intimasse: come cattolici siete obbligati ad abbandonare il reggimento costituzionale, a sottostare al dominio assoluto? (*Bravo!*) Signori, ho dichiarato da principio che io voleva mantenuta, che io voleva rinvigorita l'autorità morale della Chiesa cattolica. Sì, signori, la voglio mantenuta, la voglio rinvigorita, ma perchè sia tale voglio che non la rendiate odiosa, che non la rendiate disprezzabile. (*Bene!*)

Si oppongono a questo progetto di legge le prescrizioni del diritto canonico.

Non credo che convenga sottilizzare sulle disposizioni del diritto canonico, il quale certamente, se stiamo al senso dei suoi precetti, non è conforme alle proposizioni che vi vengono fatte; ma il diritto canonico non può aversi come una costituzione che vincoli e Re e Parlamenti, vuole aversi come una consuetudine stabilita dall'osservanza dei popoli e dal consenso dei Governi.

Queste consuetudini traevano grande forza dalla loro antichità e dall'essere conformi alle abitudini dei popoli, ma quando non hanno più queste radici, quando sono affatto discrepanti dalle costumanze civili del tempo, in cui si fa la legge, non è solamente un diritto, ma un dovere di abbandonarle.

Si suole dire nella polemica volgare che il diritto canonico nacque dalle usurpazioni della Chiesa, dall'ambizione dei papi; no, signori, il diritto canonico fu un portato dei tempi in cui nacque.

La sovranità, quale la intendiamo ora, che si estende a tutti i cittadini ed a tutti i territori dello Stato, non era compiuta in quei tempi; se fu esente dall'azione dell'autorità pubblica la Chiesa, furono esenti i feudatari, furono esenti i comuni, furono esenti le università. Prevalse a poco a poco

l'autorità del monarcato assoluto, e questa autorità a sua insaputa preparava i popoli all'eguaglianza civile ed all'unità nazionale; si venne restringendo la primitiva esenzione della Chiesa, si mantennero tuttavia quelle immunità che tengono tanta parte nel diritto canonico personale, locale e reale; non vi era però una regola uniforme e fissa per questo rispetto; altro si insegnava nelle scuole, altro si usava nella pratica, altro si insegnava nelle università dipendenti dalla Chiesa, altro si insegnava nelle università dipendenti dallo Stato, si procedeva con eccezioni, con temperamenti, con transazioni; questa condizione di cose aveva il suo bene ed il suo male, come tutte le cose di questo mondo; il bene, in quanto evitava le troppo acerbe contestazioni; il male, in quanto lasciava sempre aperta la via a sotterfugi.

Senonchè succedette in Francia un grande avvenimento, la rivoluzione del 1789 la quale pei suoi effetti immediati appartiene alla storia di Francia; pei principii da cui derivò e per le conseguenze che ne sorsero appartiene alla storia della civiltà.

Fu allora la prima volta che si proclamò una libertà politica fondata sui diritti naturali dell'uomo, fu allora la prima volta che si chiamarono ad esame della ragione tutte le consuetudini, tutti i diritti, tutte le istituzioni. La forza della legge umana non riuscì mai così grande come lo fu allora; la potenza ne fu abusata, come lo sono tutte le potenze umane; la rivoluzione di Francia, che fece di così grandi cose, avrebbe potuto farne una maggiore e più benefica se avesse assicurato la libertà della religione assieme con quella dei popoli, se avesse dato alla Chiesa il solo dei beni di quaggiù che essa invocò da Dio, *ut secura tibi possit libertate servire . . . .* la sola protezione che essa possa accettare con dignità, la sola guarentigia che sia sicura ai di nostri. Essa nol fece, figlia della filosofia del secolo decimo ottavo, spogliò la Chiesa dei suoi beni, perseguitò i chierici che non giuravano le sue costituzioni; in tal guisa i dissidi politici si fecero più acerbì per le discordie religiose. Grande calamità fu questa per quella nazione, che vide le sue libertà nascenti contaminate nel sangue e nei delitti; fu grande calamità per l'Europa che vide meno onorata e quindi meno forte la causa liberale, fu grande calamità per la civiltà umana, la quale sarà sempre impedita nei suoi progressi, sinchè verranno a contrasto i due grandi elementi della libertà e della religione. Avvenne poi un gran fatto che pose fine ai dissidi religiosi, cioè il concordato di Napoleone e di Pio VII. Egli riaprì i templi del cristianesimo, non stabilì l'azione religiosa sotto la protezione della libertà; l'uomo grande, che comprese l'influenza del cristianesimo sulla società umana, non intese o non volle intendere quella della libertà; tuttavia fu un gran fatto il concordato del 1802 per due rispetti, perchè la società moderna, quale l'avevano fatta la filosofia del secolo scorso e la rivoluzione del 1789, riconosceva la suprema necessità del cristianesimo, e perchè il sommo pontefice della Chiesa cattolica riconosceva per la prima volta che la religione poteva sussistere senza immunità, senza giurisdizioni contenziose, senza ricchezze temporali; fu un gran fatto, per cui furono esaurite nello spirito dei popoli moderni tutte le antiche massime del diritto canonico. Non già che con questo io voglia venirvi a dire che si possa argomentare dal concordato per stabilire che si stia nei termini dell'ortodossia religiosa, spogliando la Chiesa di tutti i diritti che ivi non sono riconosciuti; ma tutti i lagni che ci si vengono ripetendo per dire che si troncano le parti essenziali della religione, allorchando si menomano i privilegi e le giurisdizioni o quando si restringono i diritti territoriali della Chiesa, trovano una risposta

solenne nel fatto del concordato del 1802 accettato non con rassegnazione, ma con gratitudine dalla Chiesa.

Questi fatti fecero impressione più particolarmente nel nostro paese, che visse alcun tempo sotto quel reggimento. Abolite già una volta le case religiose, rimesse nella libera circolazione le dotazioni dei benefizi, ridotto a meno il numero dei vescovati, erano tutti questi benefizi che il nostro paese aveva risentito, benefizi che aveva ricevuto sotto auspizi funesti, sotto gli auspizi della dominazione straniera, ma che pure aveva ricevuto di buon animo. Nel 1814 il Governo dell'antica monarchia restaurata ebbe forse solo in Europa l'idea di volere ritornare le nostre contrade alle condizioni in cui si trovavano prima di questi grandi rivolgimenti, e di riguardare come non avvenute tutte le leggi, tutti gli atti, tutti i più grandi avvenimenti del secolo: ebbene, o signori, che cosa ne avvenne?

Quando nel nostro paese, invece di un dominatore straniero veniva una monarchia nazionale ed amatissima, quando a guerre feroci e micidiali succedevano i benefizi della pace, quel fatto fu meno popolare (presso gli uomini colti almeno) che non avrebbe dovuto essere, noi possiamo dirlo oggi, dappoichè nessuno dei torti del Governo d'allora può ricadere sul principato che più nobilmente di tutti si pose a capo della libertà nazionale e della patria indipendenza; le riforme a poco a poco prendevano piede in tutte le parti del suo reggimento civile; ma nel diritto pubblico ecclesiastico insino al 1848 non si era mai abbandonato il sistema di privilegi e di esenzioni alla Chiesa, e di sterminate prodigalità verso i conventi, dico sterminate per le abitudini del secolo, non già in confronto dei secoli andati.

Voi vedete adunque che quando il nostro paese sorse a libertà, passata quella concitazione che rivolgeva tutti gli animi verso il pensiero della indipendenza, niun'altra idea doveva essere più presente a tutti gli spiriti che quella di riformare il diritto pubblico ecclesiastico del paese, onde noi abbiamo avuto, presso certuni, la fama di essere avversi alla cattolicità e d'essere avversi al suo clero.

Ebbene, io credo che chiunque consideri le condizioni del nostro paese, deve riconoscere non esservene alcuno ove potessero riuscire più facili gli accordi tra la Chiesa e lo Stato; non ve ne fu mai alcuno dove, se si fosse venuto a dire: la Chiesa ha le sue libertà da rivendicare, i suoi ministri hanno dei diritti che i vostri ordini nuovi debbono guarentire, i fatti passati che voi volete riformare hanno però ingenerati dei diritti, degli interessi che voi dovete mantenere; io dico che nessuno, stando al Governo del nostro paese, avrebbe potuto disdire, e nessuno avrebbe disdetto a tale proposizione. Non certo io, non certo gli uomini che seggono al potere, ma, dico di più, nessuno dei più spinti alle ostilità contro il clero, perchè avrebbero sentito che ripugnavano ad un istituto nazionale.

Ma per contro quando si volle venire agli accordi, rinne-gando le riforme che erano nei voti di tutti, che erano nella necessità dei tempi che erano nelle condizioni delle istituzioni, allora non vi era alcuno, qualunque fosse il suo credito nel paese, che potesse condurli a termine. E questa non è un'ipotesi, è un fatto.

Erano un giorno chiamati al Ministero il nostro onorevole collega conte di Revel, che io tengo in altissima estimazione, e con me tutto il paese, per i servizi che ha resi allo Stato, per la sua intemerata probità, e per la sua abilità pratica, e con lui un uomo che noi tutti compiangiamo, il conte Cesare Balbo, che aveva resi servizi così eminenti alla causa della libertà e della nazionalità, che questa Camera si onora di aver

avuto tra i suoi colleghi, e le lettere italiane si onorano di aver avuto tra i suoi cultori (*Bravo!*): ebbene a che cosa riescivano? Questi uomini onesti, questi uomini fedeli al loro giuramento, abbandonarono l'impresa perchè vedevano che non potevano condurla con l'assenso della Camera che più specialmente rappresenta i voti della nazione...

**DI REVEL.** Domando la parola.

**RON COMPAGNI...** perchè conoscevano che la risposta non sarebbe stata loro favorevole quando si fossero indirizzati alla nazione per mezzo delle elezioni. Ebbene, io lo dico per l'alta stima che professo per questi uomini, lo dico per la cognizione che credo avere del paese, quello che essi non vollero tentare, nessun altro potrebbe tentarlo oggi.

Nessun altro potrebbe tentarlo oggi, fuorchè volesse entrare in condizioni diverse, fuorchè volesse non tener conto del voto della nazione, non tener conto del Parlamento, non tener conto di questa Camera.

E vi hanno degli uomini che nutrono un tal desiderio, e credo che fra essi vi abbiano persone sinceramente religiose ed oneste. E qui domando a me stesso come quegli uomini non entrino sopra pensiero quando pensano alle immense calamità che porterebbero sul loro paese, all'odio immenso che accumulerebbero sulla religione e il cattolicesimo.

Si, o signori, l'accordo tra la religione e la civiltà, l'accordo tra la Chiesa e il nostro Stato libero e civile può stabilirsi, ma purchè cessino le influenze di coloro che del cattolicesimo malamente si pretendono rappresentanti. Vi fu sin dai primordi della libertà, voi sapete, una parte che si pose innanzi come chiamata a difendere gl'interessi della religione; era naturale aspettare che essa prendesse ad offrire al mondo agitato da tante incertezze i tesori della fede in Dio, della speranza nella vita immortale; era naturale aspettare che essi rappresentassero la religione come inseparabile da quella carità che beneficia gli infelici, che difende gli oppressi, che cerca gli infortuni più nascosti, e si affatica a migliorare la condizione delle moltitudini oppresse dalla miseria, avvilita dalla ignoranza; era naturale aspettar che inculcasse il rispetto alle istituzioni e alle leggi dello Stato, che incoraggiasse tutti i cittadini, qualunque fosse la parte a cui fossero addetti, nelle loro aspirazioni verso la giustizia ed il diritto, che riprendesse tutti gli ingiusti e gli oppressori, che chiamasse a concordia gli animi divisi dalle discordie civili. Quali furono invece i portamenti di questa parte che pretendeva inalberare il vessillo del cattolicesimo?

Io qui lo dichiaro altamente, non intendo accennare i nostri colleghi che, propugnando quello che essi credono le ragioni della Chiesa, esercitano un loro diritto ed adempiono un loro dovere; io non voglio rispondere alle acerbe parole che da autorità venerate nella Chiesa furono lanciate, ma intendo solo di accennare a coloro che si arrogano un mandato che essi non hanno, quello di rappresentare la religione: ebbene che cosa fecero costoro? Essi la fecero scendere dal seggio divino, dove debbe riscuotere gli omaggi di tutti i mortali, nel campo dove si combatte un'ignobile polemica, la immedesimarono coi privilegi, colle prerogative, colle ricchezze dei suoi ministri, rimisero in onore le superstiziose credenze del medio evo, accomunarono la causa della Chiesa con quella degli oppressori, ogni volta che le oppressioni non ricadessero a danno del clero, insinuarono il disprezzo alle idee liberali che sono anima e vita delle nostre istituzioni, giustificarono e lodarono lo spergiuro ognivolta che lo spergiuro servisse alla distruzione della libertà (*Bravo! bravo!*), fecero segno ad insulti ed alle calunnie i nomi degli uomini più onorati quando non consentissero alle loro incivili dottrine, diedero

così occasione ed un pretesto a chi insultò la religione e la Chiesa cattolica. (*Bravo! Bene!*)

Signori, io non ho in animo di suscitare passioni contro passioni. Le nostre discordie passeranno; la posterità, la storia sua interprete non terrà conto delle passioni nè degli uni nè degli altri, ma la storia terrà conto dell'opera nostra, se faremo una legge improntata dello spirito di quelle liberali istituzioni che sono la gloria di chi le mantiene, il rimpianto e la speranza di chi le ha perdute. (*Vivi segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

**CAVOUR G.** Al pari dell'onorevole preopinante sorgo alquanto commosso nell'imprendere a trattare una questione la quale così vivamente preoccupa oggi tutto il paese. L'incidente poi che ebbe luogo al cominciare di questa seduta mi obbliga a premettere una dichiarazione intorno ad una proposta d'ordine da me fatta.

Dacchè seggo in questa Camera ho sempre e sistematicamente votato contro la chiusura in tutte le discussioni di principii e di dottrine. Quando faccio parte della maggioranza, il che suole ordinariamente accadermi, credo sempre che si debba lasciare alla minoranza largo e libero campo di sviluppare i suoi argomenti: quanto più poi dovrei respingere la chiusura oggi, mentre assai temo di trovarmi nella minoranza? Ma nelle questioni di convenienze e di persone voto talvolta la chiusura perchè le convenienze da ciascuno si sentono a suo modo, e male si discutono con argomenti più o meno concitati.

In questo senso solamente ho chiesto la chiusura sulla questione specialissima se dovessero o no leggersi le petizioni sulle quali si discuteva, nè mi passò nemmeno un istante in mente il pensiero di voler restringere in chicchessia la larga discussione di principii nella quale siamo ora entrati.

Mi pare necessario il fare qui questa dichiarazione in modo esplicito, onde le mie parole non fossero frantese, e si credesse che avessi menomamente voluto soffocare nessuna delle ragioni che si alleggeranno al principio, intorno a cui discutiamo; reclamo il diritto di spiegare con tutta la conveniente ampiezza le ragioni che mi sembrano militare contro il progetto di legge, ed a più forte ragione non potrei negare alla maggioranza ed al Ministero il diritto di sviluppare le loro ragioni in difesa del medesimo.

Dopo questo preambolo che mi parve necessitato dall'incidente succeduto, io dirò che le opinioni che più volte ho espresso nel seno di questa Camera, e quelle che ho professato durante tutto il corso della mia vita politica, sono un pegno certo della disapprovazione con cui non posso a meno di rimirare il progetto di legge che viene ora sottoposto alle nostre deliberazioni. Infatti il medesimo mi ferisce nei miei più intimi sentimenti, esso è contrario a tutte le mie nozioni intorno ai principii del giusto e dell'onesto; dalla sua adozione dolorosamente prevedo funeste conseguenze pel nostro paese.

Eppure nel farmi a combattere questa malaugurata misura, sento il bisogno di cercare a rendere la discussione della medesima, per quanto da me far si possa, seduta e tranquilla. Nelle questioni simili a queste le quali mettono in giuoco con tanta vivacità potenti simpatie ed acerrime antipatie; le quali eccitano con tanta forza collisioni di contrari affetti, parmi che poco possano giovare, ed assai nuocere appassionata e violenti discussioni.

Credo pertanto dover usare qualche sforzo per reprimere la vivacità naturale dei sentimenti, che ove mi lasciassi an-



dare al mio istinto, si manifesterebbe nelle parole colle quali intendo dichiarare la mia opposizione al progetto che discutiamo. Anzi io deploro assai che nelle discussioni che nella pubblica stampa sono state foriere dei nostri parlamentari dibattimenti, siasi fatta una così lunga parte ad appassionati trasporti a detrimento del freddo e severo raziocinio, colla scorta del quale devonsi trattare le controversie legislative.

Credo eziandio, parlando da questo luogo ed a questa Assemblea, dover interamente prescindere da ogni considerazione d'indole meramente religiosa. Sebbene in una questione come questa, il modo individuale di sentire in materia religiosa per lo più determini il giudizio che ciascuno si forma sulla bontà della proposta legge, ritengo che nelle attuali circostanze del nostro paese non si possano assolutamente discutere questioni religiose in un'Assemblea politica, e che il portare in quest'arringo simili questioni non faccia che generare inestricabile confusione.

Dichiaro pertanto che ho udito con dispiacere l'onorevole preopinante, il quale dopo avere in una parte del suo discorso recato a grande altezza la discussione di principii di diritto pubblico, e di filosofia del diritto, entrò un po' vivamente nel campo delle questioni religiose, e venne a spiegare testi di san Bernardo, del Concilio di Costanza e del Concilio di Trento.

Credo che quanto fu bella e commendevole la parte in cui egli parlò come pubblicista, tanto sia stato debole nella parte religiosa; egli ha osato parole che io non avrei osato usare pel primo in questo arringo, perchè non mi sembrano molto parlamentari, ma per diritto di rappresaglia dico che io credo che in questa circostanza egli si è mostrato (sono le sue parole) *quale malamente rappresentante del principio cattolico*; egli ha voluto trattare una questione in cui la sua dottrina così ampia, così larga in altre cose, non mi pare che l'abbia bene sovvenuto, non ho potuto astenermi dal richiamare il proverbio a tutti conosciuto: *ne sutor ultra crepidam*. (Segni di disapprovazione) Debbo poi solennemente protestare contro le parole violente, ed a mio avviso ingiustissime, con cui egli ha creduto di stigmatizzare il clero di Francia.

Credo che quel clero dia oggidì un grande esempio di ammirabile probità, di specchiatissima probità, di disinteresse; quel clero ha pochissime ricchezze, si guadagna tutti i giorni maggior simpatia nella nazione, e l'onorevole preopinante ha osato chiamarlo servilmente dipendente! (Movimenti) Io respingo questa imputazione; la respingo come una esorbitanza; ma non voglio, come dico, entrare nel merito della questione, mi basta di altamente protestare contro una parola che mi sembra sedere male in un discorso così bello, così sodo dalla parte della dottrina legale.

Ai giorni nostri infatti gli uomini assennati vanno generalmente facendosi capaci che l'impero del legislatore, il quale in ultima analisi riposa sulla spada ossia sulla forza, non può estendersi in una sfera intima ed inviolabile, costituita dagli affetti e dalle convinzioni dell'uomo onesto. Questi si piegherà bensì a sopportare con rassegnazione una legge che egli tiene per ingiusta, ma non soggiacerà giammai a rispettarla come buona. Quindi il legislatore riconosciutosi impotente a comandare od a prescrivere un modo speciale di sentire in queste materie, si asterrà di dibatterle nei suoi consigli, massime quando gli animi trovansi così profondamente divisi intorno alle medesime quanto pur troppo avviene tra noi in questi giorni.

Prendendo pertanto ad esame la fattaci proposta colle di-

sposizioni ora indicate, rileverò dapprima che la medesima si divide in due parti principali: coll'una si stabilisce una grave sopratassa sopra molti istituti ecclesiastici, onde sopperire ad urgentissime necessità dei più poveri fra i parroci; coll'altra si vogliono distruggere in gran numero sodalizi monastici e religiosi.

Io respingo parimente entrambe queste disposizioni, sebbene la seconda assai più che la prima mi sembri contraria ai principii di giustizia e di rettitudine, i quali dovrebbero ognora guidare un sapiente legislatore.

Ove il presente progetto si limitasse soltanto a provvedere ad urgentissimi bisogni con una sopratassa, o, se altrimenti si vuole chiamarla, con una quota di concorso imposta sopra molte fondazioni ecclesiastiche, io mi sarei probabilmente limitato a deporre silenziosamente una palla nera nell'urna delle votazioni, ovvero a manifestare con una sola parola in pubblico il mio dissenso da questa misura.

Infatti conviene riconoscere che la medesima è una conseguenza logica e fatale di molti antecedenti parlamentari e specialmente del voto, che io altamente deploro, col quale questa Camera ha depennato dal bilancio del 1853 la somma di oltre 900,000 lire già assegnate per congrue parrocchiali. Quindi facilmente si capisce che il Ministero non volendo abbandonare allo squallore della miseria tanti uomini venerandi e benemeriti, abbia voluto cercare qualche straordinaria rimedio onde sovvenire ai loro bisogni.

Quest'ultimo passo in una via, in cui già si sono assai inoltrati ed il Ministero e la Camera stessa si spiega facilmente. Coloro i quali al pari di me hanno deplorato e biasimato quanto si è già fatto in questa stessa via, dovrebbero tuttora respingere l'ultima conseguenza, ma, tuttochè rimirandola con dolore, sarebbe forse per essi miglior partito il rassegnarsi a vederla compiersi malgrado la tacita loro disapprovazione.

Assai più grave però mi si rappresenta l'altra parte del progetto di legge, quella con cui ci si propone la compiuta e spietata rovina di tanti pii sodalizi, i quali numerosi fioriscono nel nostro paese, in virtù di generose oblazioni, che le nostre religiose popolazioni hanno saputo imporsi con volenterosa alacrità onde erigere e mantenere quelle pacifiche case, asili dell'innocenza ed alberghi di tante virtù.

Ora il Ministero per ritrarre un poco di danaro da un atto che va a sconvolgere l'esistenza e la vita di tanti nostri concittadini, ci viene proponendo lo scioglimento di quelle innocue associazioni, la confisca delle loro sostanze.

Questa è una cosa che a me e ad una gran parte della nazione si presenta come una esorbitanza, in faccia alla quale è dovere di alzare con quanta energia da ognuno si possa la propria voce. Questa è la parte del progetto di legge che io più specialmente cercherò a combattere.

Siccome però non intendo entrare, come già dissi, nella sfera delle questioni religiose, mi limiterò a prendere le mosse da un principio di diritto da tutti accettabile. E qui appunto mi cade in acconcio allegare una sentenza che fu pronunciata alcuni mesi fa in questo recinto da un onorevole nostro collega, di cui sono ben lungi di dividere tutte le dottrine politiche, ma di cui appunto per questa nostra opposizione di vedute mi giova ora allegare le parole.

Diceva non è gran tempo a questa Camera l'onorevole Moia, che egli non amava i frati, ma che amava cotanto la libertà che voleva salva a tutti la libertà di farsi frati, se così loro andasse a grado.

Ben diverso io da lui, amo ed apprezzo molto i frati, ma non per questo io potrei giammai trovarmi in ostilità seco-



lui, giacchè cosa stolta ed inutile è il disputare di simpatie e di antipatie, e dal momento in cui egli per amore di libertà si dichiara disposto a rispettare le mie simpatie, ragion vuole che per reciproco ufficio io rispetti le sue. Quindi sul terreno pratico, nelle operazioni esterne, le quali sole mettono direttamente gli uomini in collisione tra loro, il comune amore di libertà, il comune rispetto all'altrui coscienza, alle altrui convinzioni, faranno sì che il dissenso degli interni affetti non possa generare ostili collisioni.

Ritengo pertanto che la seconda parte della sentenza dell'onorevole Moia ora da me citata contenga una schietta e commendevole massima di vero liberalismo (*Si ride*), della quale tanto più volentieri io mi prevalgo quanto che ho qualche speranza che quelle sue parole potranno avere assai più di peso che non le mie sopra gli onorevoli deputati che siedono vicino a quell'oratore e che generalmente considerano questa legge come una loro splendida vittoria e si gloriano di avere strappato al Ministero una tanta concessione.

Ben so pur troppo che in seguito ad un cumulo di circostanze sulle quali non occorre ora fermarsi, la parola *liberalismo* s'impiega spesso oggi da noi in un senso ben diverso da quello che naturalmente le assegna la sua etimologia.

Per molti non è già liberale colui che, amando la libertà per sé e per gli altri, la vuole decisamente per tutti; agli occhi di costoro, ad essere liberale, è necessario avere almeno una congrua dote di pretofobia, bisogna nutrire un astio più o meno inorpellato contro quei pacifici sodalizi, nei quali l'uomo posto al riparo dal giuoco terribile delle passioni, quanto meno non reca danno a nessuno, e ben sovente trova ancor modo di rendere ai suoi simili splendidi e ben grandi servizi.

Spero, per altro, che anche tra coloro i quali trovansi siffattamente disposti, pochi saranno quelli che ardirebbero contendere all'onorevole Moia la qualificazione di liberale. Si è appunto perciò che delle sue parole amo a prevalermi specialmente nella questione che sta ora dibattendosi in questo recinto.

Infatti da chiunque non si arresti a ciò che può chiamarsi la cortecchia della questione, ma si faccia a rintracciare col pensiero la cagione per cui l'annuncio di questo progetto fu da una parte della stampa periodica, ed anche da una parte del pubblico accolto con segnalato favore, e con una esultanza mezzo dissimulata, si riconoscerà facilmente che ciò si vuole attribuire ad antiche antipatie contro i claustrali, le quali albergano in molti spiriti, come pregiudicate opinioni di cui coloro stessi che le dividono non si sono mai curati d'indagare pacatamente il fondamento.

Coloro poi i quali ritengono doversi rispettare la coscienza e la libertà di chi prova inclinazione per la vita claustrale, non avranno bisogno di molti raziocini per concludere doversi rigettare questo medesimo progetto.

Questo infatti forma il vivo della questione. Sotto l'aspetto morale e filosofico ciò che domina tutta questa controversia si è il punto di sapere se il potere sociale possa onestamente e razionalmente frapporre ostacoli a coloro i quali per una speciale disposizione del loro animo aspirano a condurre quel genere di vita cui sono adattati i chiostri; se questo stesso potere possa appropriarsi le sostanze destinate dalla pietà dei nostri padri a mantenere i sodalizi, certamente innocui, che all'ombra dei chiostri fioriscono.

So bene che da molti mi si dirà non essere questo il nodo della questione. Si dice da costoro che primeggia in questa controversia una questione di proprietà, e quindi con una for-

midabile rete di sottigliezze legali essi si sforzano di stabilire che alla nazione spetta il dominio di quei beni che al sostentamento delle famiglie religiose trovansi affetti.

Non affatto digiuno in materie forensi sono talvolta tentato di ammirare la sottigliezza di certi raziocini che si mettono in campo con quell'intento. Allora mi viene in mente lo strano modo di pensare di certuni i quali opinano che tanto più spicchi l'abilità di un avvocato, quanto meglio egli sa colorire una causa sostanzialmente ingiusta e disperata. Fu detto, lo confesso con un poco di rossore, fu detto con qualche fondamento non esservi esorbitanza così madornale che non sia stata sostenuta da qualche filosofante; per parità di ragione ritengo si possa dire non esservi ingiustizia così odiosa la quale all'occorrenza non trovi qualche ingegnoso e sottile avvocato pronto a difenderla ed a coonestarla agli occhi dei semplici e degli inesperti.

Così se un valente avvocato si prendesse l'assunto di provare essere dello Stato, ossia che si voglia dire della nazione l'abito medesimo che in questo momento io mi porto addosso, io sono certo che non gli farebbe difetto un cumulo di argomenti sottili e capziosi che io non sarei ben sicuro di poter sciogliere a piena soddisfazione di un uditorio che si lasciasse abbagliare da un copioso profluvio di parole. Sarei pertanto non poco spaventato da un tale litigio, particolarmente se mi trovassi avere per avversario un valentissimo avvocato, quale certamente nissun vorrà negare che siano tanto l'onorevole signor guardasigilli, quanto l'onorevole relatore della Commissione. (*Movimenti*)

Maravigliosa poi specialmente fu in ogni tempo a questo riguardo l'arte degli avvocati del fisco. Essi hanno dietro di sé le baionette ed i cannoni, di cui dispongono i poteri politici che essi servono, essi quindi hanno per intimidire e per chiudere la bocca ai loro avversari certi argomenti che per non essere molto logici sono molto efficaci. Non si è mai trovato un solo potere politico fortemente stabilito al quale, ove egli l'abbia cercato, abbia fatto difetto l'appoggio di avvocati del fisco pronti a coonestare il sacrificio delle vite e lo sperpero delle sostanze dei privati quando si mette innanzi ciò che si va chiamando la *ragion di Stato*.

La storia di tutti i dispotismi da Tiberio sino al Comitato di salute pubblica della repubblica francese del 1793 ci presenta costantemente questo doloroso spettacolo.

Se però si sottomettono ad accurata analisi tutti i ragionamenti che da tre o quattro anni si sono ripetuti a saziata nell'intento di attribuire allo Stato la proprietà dei beni posseduti dai corpi religiosi, si vedrà che tutti gli argomenti possono in fine di conto ricondursi ad un principio solo. Si stabilisce come principio la necessità di un'autorità suprema che faccia legge nello Stato, quindi si argomenta che questa, appunto perchè suprema, non riconosce chi possa giudicarla, e si vuole dedurne che essa possa disporre non solo impunemente ma anche lecitamente di quelle proprietà a cui la coscienza dei nostri padri attribuiva uno speciale carattere d'inviolabilità particolare.

In questo tema comune a molti scrittori e a molti pubblicisti di mediocre levatura parmi facile di mostrare ascosi parecchi sofismi.

Dapprima io dico che se devesi da tutti riconoscere la necessità di un'autorità suprema, e quindi dotata di una certa autonomia nella sfera legislativa, questo principio non può prendersi solo nè considerarsi come una verità assoluta senza condurci alle più esorbitanti conseguenze.

E qui mi è grato l'aver a rendere omaggio all'onorevole signor relatore della Commissione, il quale nel suo lavoro ri-

conosce nel modo il più esplicito che, oltre all'autonomia la quale compete allo Stato, deve pure in un popolo libero riconoscersi una seconda autonomia, la quale compete ai singoli cittadini, appunto perchè senza questa autonomia la libertà civile non sarebbe neanche concepibile.

Quindi è che i migliori maestri di quell'ardua dottrina, che è la filosofia del diritto, riconoscono in queste due autonomie come i due poli del vivere civile.

Non si può prescindere nè dall'una nè dall'altra senza precipitare in conseguenze ributtanti ed inammissibili da chiunque abbia fior di senno. Considerando esclusivamente l'autonomia dello Stato si distrugge la libertà dell'individuo, l'uomo si riduce quasi alla condizione di un automa, ovvero di un capo pecorino che fa numero in un armento. Considerando esclusivamente l'autonomia dell'individuo si fa capo all'anarchia, e si distrugge perfino il concetto dello Stato e della pubblica autorità.

Eppure frequentissimi furono i pubblicisti che non seppero tenere una via di mezzo fra questi due eccessi. I dottori del socialismo che ci minaccia, sogliono esagerare il principio dell'autorità dello Stato, e d'altra parte il Proudhon, predicando schiettamente l'anarchia come preferibile ad ogni foggia d'ordinato Governo, cade nell'opposto eccesso. Questi dannosi sofismi possono entrambi riferirsi ad una cotale disposizione per così dire ingenerata dello spirito umano, la quale lo porta a considerare come assoluto ciò che realmente non è tale. La storia poi del pensiero ci mostra che questa disposizione fu fonte inesaurita in ogni secolo d'innumerabili errori.

Nell'argomento che sto ora esaminando furono poi frequentissimi questi errori, ed uno spirito alquanto sottile potrebbe vedervi un esempio molto osservabile di quelle opposizioni di principii le quali dal Gioberti vengono chiamate « alternative dialettiche » e dagli scrittori della Germania ricevono il nome di antinomie.

Prendendo infatti a ragionare dall'uno o dall'altro di questi opposti principii i quali si limitano e si circoscrivono a vicenda, si va a precipitare in conseguenze ugualmente disastrose da una parte e dall'altra.

Ora sebbene l'onorevole relatore abbia evitato questi eccessi, e ne abbia anzi espressamente troncata la radice riconoscendo in modo esplicito e l'autonomia del potere e quella del cittadino veramente libero, mi pare che nel corso del suo ragionamento egli abbia poi fatto indebitamente piegare la bilancia dall'un di questi lati, sacrificando troppo il rispetto dovuto ai diritti dell'individuo, a quello dovuto all'autorità centrale dello Stato. Io poi credo che per bilanciare equamente questi principii ugualmente necessari, siasi da seguire altra via.

In questo luogo ed in queste circostanze si è unicamente in virtù del libero sviluppo che si deve lasciare a tutti gli istinti innocui ed incolpevoli della natura umana che io intendo difendere l'esistenza dei chiostrì e dei sodalizi religiosi.

Non dissimulo che ragioni più recondite e più profondamente radicate nel mio cuore mi muovono a sostenere questa causa. Io considero i chiostrì come luoghi di tirocinio per l'esercizio delle più alte e più sublimi virtù che maggiormente onorano la natura umana, ma essendomi sin da principio interdetto di entrare nella sfera delle considerazioni meramente religiose, mi limito ad accennare questa mia convinzione che non voglio nascondere, ma che neanche intendo di propugnare fuori di proposito, quando la medesima altro non farebbe se non sollevare discussioni irrilevanti allo

scopo legislativo che ci è proposto e forse appassionare i nostri dibattimenti.

Parlando adunque soltanto come pubblicista dirò che io credo facile, ove la cosa fosse opportuna, di contrapporre non pochi argomenti ai sottili ragionamenti coi quali l'onorevole relatore, partendo dal principio dell'autonomia dello Stato, ne deduce il diritto di appropriarsi le sostanze dei sodalizi i quali vivono della vita claustrale.

Questi miei argomenti io li dedurrei dall'opposto principio, espressamente riconosciuto, ma ben presto posto in dimenticanza dall'onorevole relatore, quello cioè dell'autonomia delle coscienze individuali, ed ove avessi tanta sottigliezza d'ingegno, e tanta facondia quanta ne ha l'onorevole relatore (nè certamente tanto io presumo delle mie forze) io mi terrei forte di contrapporre a tutto il suo raziocinio una serie di argomenti opposti, non dirò di maggiore, ma certamente di uguale forza. Sarebbe l'altra parte dell'alternativa dialettica, l'altra parte dell'antinomia che io svolgerei.

Ma ciò, nello stato presente delle scienze filosofiche, mi sembrerebbe una vera fanciullaggine, epperò prescindo da questo assunto. Ben è riconosciuto oggidì che negli esercizi dialettici nei quali s'incontrano consimili antinomie, esse non possono giammai sciogliersi e rischiararsi direttamente, ma che conviene risalire ad altri principii superiori e realmente assoluti, onde trarsi d'impaccio.

Non solo poi questo mi sembrerebbe inutile ma lo troverei dannoso. Infatti paventerei un funesto risultato da questa discussione, appunto per il talento e l'eloquenza che nella medesima verrebbe a spiegare senza nessun dubbio l'onorevole relatore. Nello svolgere il suo tema egli, senza volerlo certamente, non potrebbe a meno di somministrare armi pericolose ai fautori del comunismo. Prendasi infatti la sostanza dei discorsi coi quali, partendo dal principio dell'onnipotenza dello Stato, si cerca a mostrare essere la nazione in diritto di manomettere quelle proprietà che i nostri padri consideravano come specialmente intangibili e sacre. Un patrocinator del comunismo non ha in tutto quel discorso che a mutare il principio astratto dell'onnipotenza dello Stato in quello dell'onnipotenza delle masse indigenti, ed egli con logica deduzione corrispondente in ogni parte a quella usata dal suo modello, giungerà a mostrare che le moltitudini affamate hanno ragione di appropriarsi tutte le sostanze attualmente possedute da individui ricchi o solamente agiati.

So bene che l'onorevole relatore rifugge da quest'ulteriore conseguenza delle astrazioni che egli ha messo in campo. Ma mi ricordo che l'illustre Leibnitz ripeteva come massima prudentissima « guardatevi dai conseguenziari. » E la storia del pensiero umano mi mostra che si sono sempre trovati uomini disposti a spingere sino alle ultime sue conseguenze un principio men retto. Il principio poi che fa derivare la proprietà dall'autorità dei legislatori, prescindendo affatto dall'autonomia individuale, mi sembra che per logica necessità vada a finire nel comunismo.

Ora altra volta già mi è occorso di dire alla Camera, ed oggi nuovamente lo ripeto con piena convinzione: ai miei occhi il comunismo è la preta barbarie, e questa barbarie ci minaccia da vicino.

Come lo splendido e grandioso inciviltamento romano fu distrutto dalle orde tremende dei Vandali, degli Eruli e degli Unni, credo che l'inciviltamento nostro, di cui non senza ragione meniamo un gran vanto, potrebbe essere distrutto da orde di barbari interni formate da proletari appassionati e sedotti dalle fallaci ma seducenti teoriche del comunismo.

Già il pericolo di un simile sconvolgimento ha minacciato ben da vicino la società europea. Chi non rammenta la tremenda contesa che insanguinò le strade di una delle metropoli di quest'incivilimento nel giugno 1848? Chi non ricorda Parigi minacciata di soggiacere all'efferrata dominazione dei nuovi barbari, che non poterono essere rintuzzati se non mercè l'eroico valore dell'esercito capitanato dal prode generale Cavaignac.

Ma, se convien respingere col ferro e col fuoco gli audaci tentativi di violenza di simili barbari, non è meno importante, io credo, di combattere e colla parola e colla dottrina i falsi e storti principii di un'erronea filosofia, la quale somministra ai sovvertitori dei popoli seducenti e lusinghiere argomentazioni onde eccitare i proletari, quelli che vengono chiamati i diseredati della fortuna, all'impiego della forza brutta che essi posseggono, e ciò onde disfare tutto l'organismo sociale che protegge i diritti individuali anche nelle mani dei deboli.

Ora mi pare che la filosofia del diritto c'insegni quanto sia facile e sdruciolante il passaggio dal principio dell'onnipotenza assoluta dello Stato, che da molti s'invoca come base di questo progetto, al principio dell'onnipotenza del numero e delle masse incolte, base del comunismo.

Giacchè poi sono stato condotto dal filo dei miei ragionamenti a parlare dei pericoli del comunismo, credo potere, anzi dover far notare come l'esistenza di quei sodalizi claustrali, che sono cotanto astiati da molti, giovi assai a prevenire lo sviluppo delle passioni tremende che formano la forza di quel sistema. Quanti fra questi claustrali non danno di continuo alle masse indigenti l'esempio saluberrimo della povertà, non dirò già rassegnata e paziente, ma della povertà contenta e soddisfatta della propria sorte, della povertà che nulla invidia a coloro cui la fortuna attribui maggiori agi e più copiose sostanze? In quanto a me, quando vedo un francescano involto nelle sue ruvide lane, camminante coi piedi scalzi, cibandosi di un vitto parco ed accattato, eppure sereno d'animo, amante della sua stessa povertà e pronto sempre a prestarsi al soccorso che gli viene addimandato tanto dai poveri quanto dai ricchi, provo sempre, riflettendo al di lui stato, un sentimento di simpatica ammirazione, e ritengo che per la nostra società moderna, nella quale una febbrile sete dell'oro cagiona tanti mali e tanti dolori, questo spettacolo costituisca un farmaco morale d'inestimabile valore.

Se poi mi faccio a pensare quanta dottrina, quanta filantropia, quante virtù abbiano albergato nei petti di questi poveri volontari, se cerco a rintracciare quante passioni essi abbiano ammansite, quanti dolori essi abbiano alleviati con dolci parole e prudenti consigli, quanti delitti essi abbiano prevenuto colla loro morale influenza sui figli del popolo dalle cui file essi incessantemente escono, non so capire come certe appassionate prevenzioni abbiano potuto giungere a renderli impopolari ed astiati presso alcuni che male li conoscono. E poichè, nell'interdirmi in questa occasione ogni considerazione strettamente religiosa, io non mi sono interdetto di citare i capi d'opera della nostra italiana letteratura, io ricorderò a tutti coloro che mi ascoltano *I Promessi Sposi* dell'egregio Manzoni, ed il ritratto con tanta arte tratteggiato del padre Cristoforo prestante la sua assistenza agli appestati nel lazzeretto di Milano. Soggiungerò che anche da noi quest'anno, durante l'imperversare del colera, abbiamo avuto numerosi esempi di consimili atti di generoso sacrificio, e quindi mi maraviglierò che in questo tempo appunto tanti anelino a veder chiudere i chiostri ove si formano uomini così benemeriti dell'umanità.

Ma, lasciando questa digressione onde ritornare all'esame della relazione della nostra Commissione, mi è uopo indicare una confusione di concetti, la quale è assai frequente nelle discussioni forensi, e della quale non parmi che l'onorevole relatore siasi sempre abbastanza guardato.

Nell'uso comune del linguaggio, ben altro s'intende dicendo che una cosa è legale, e dicendo che questa è legittima. Nel foro non occorre quasi mai il bisogno di questa distinzione.

I magistrati interpreti di Codici scritti, e rigorosamente formulati devono sempre poggiare le loro decisioni sopra un testo preciso di legge; quindi i giureconsulti forensi non sogliono sentire il bisogno di cercare altro, oltre la legalità. Il legislatore all'opposto, che formula le leggi stesse, si trova in certi casi condotto ad esercitare un arbitrio che non può determinarsi colla scorta di verun Codice rigorosamente formulato. Egli però non può, senza grave misfatto, usare a capriccio di questo supremo arbitrio, ma la propria coscienza rimane sempre soggetta a quella legge morale, i cui primi germi si trovano naturalmente insiti nella mente e nel cuore dell'uomo.

Le sue decisioni pertanto sempre autorevoli, possono quindi alle volte essere sbagliate in seguito ad involontario errore. Talvolta poi esse possono essere poco lodevoli quando le passioni, non la vera giustizia determinano il suo operato.

Infatti, come con molta forza e ragione lo diceva otto giorni sono in questo recinto l'onorevole Sineo, il legislatore rimane sempre soggetto e vincolato alla legge eterna ed inviolabile della giustizia; se egli l'infrange, si può bensì dire legale la sua determinazione anche men retta, ma non si dirà mai legittima finchè la ragione comune, legislatrice del linguaggio, distinguerà la legittimità come connessa alla vera giustizia dalla legalità da questa talvolta separabile.

Quindi, quand'anche l'onorevole relatore avesse riuscito a stabilire il diritto del legislatore a manomettere quella proprietà collegiale che fu per tanti secoli equiparata alle proprietà individuali, se non tenuta più sacra ancora, la causa non sarebbe con tutto ciò finita. Resterebbe sempre a vedere se, concesso anche al legislatore quel diritto, sia poi cosa onesta, moralmente lecita, e socialmente utile, l'usarne nelle presenti circostanze e nel modo proposto.

Ora mi sembra che la relazione, prendendosi molta cura di stabilire la legalità del diritto di soppressione dei chiostri, abbia poi dimenticato affatto di trattare la questione dell'onestà dell'uso di questo diritto.

È cosa ovvia e da tutti ammessa che si può essere moralmente colpevole di grave misfatto, nell'usare in modo inumano o pernicioso di un diritto strettamente legale.

Non sarebbe forse questo appunto il caso nostro, almeno nell'opinione di coloro che mettono la legittimità morale assai al disopra della legalità giuridica?

Infatti, se a dodici galantuomini poco esperti nelle sottigliezze forensi si proponesse la seguente questione dopo di averli costituiti in *giurì*, mi sembrerebbe assai ovvia la risposta. Si domanda: dato che un legislatore abbia la facoltà d'appropriarsi, per diritto di vacanza, le sostanze di un sodalizio legittimamente soppresso, sarà poi cosa onesta a questo legislatore sopprimere arbitrariamente e senza gravami reali quel sodalizio medesimo per disporre della di lui sostanza? Una risposta negativa mi pare la sola che alla questione così posta potrebbe dare il *giurì* sovraccennato.

Ma questa questione di onestà e di rettitudine interna, appunto perchè non forense, mi pare che sia interamente sfuggita all'onorevole relatore che non ne fece cenno.

In linea di fatto però è generalmente sentita dal pubblico questa necessità morale di coonestare la misura della soppressione dei chiostrì con ragioni estrinseche a quella del mero lucro materiale che dall'appropriarsene le sostanze ne ritrarrebbe lo Stato. Trucidare un uomo vivente perchè si ha un diritto alla sua eredità è cosa così esorbitante che nessuno imprenderà mai a giustificarla. Estinguere un'associazione o benemerita dell'umanità od anche semplicemente innocua ed onesta, per ciò solo che per diritto di vacanza se ne appetiscono i beni, sembra pur anche cosa immorale ed illegittima a coloro eziandio che menano buone tutte le sottigliezze forensi dirette a stabilire la legalità della misura.

Quindi deriva quel cumulo d'invettive, di sarcasmi, di calunnie che, specialmente da alcuni mesi, si mettono in campo ed in una parte della stampa ed in molte brigate contro ai pacifici e tranquilli abitatori dei chiostrì.

Non ho bisogno di protestare che qui non entra la menoma allusione alle nostre parlamentari discussioni che devono serbarsi gravi, serie e dignitose. Nutro fiducia che nessun oratore vorrà degradare se stesso nè contaminare le orecchie dei suoi colleghi col portare la questione sopra questo terreno. Ma a tutti noi certamente è toccato più d'una volta fuori di quest'Aula di leggere e di udire simili scurrili turpitudini, che per astio o per mal vezzo si vanno scagliando contro a chiunque porta un cappuccio od una coccolla, fosse pur questi un di quei generosi cui testè accennavo che emuli si mostravano da noi del padre Cristoforo del Manzoni.

Che cosa poi prova questo bisogno di mettere innanzi menzogne ed impropri se non se che il naturale criterio di ciascuno non si appaga delle vantate ragioni di legalità messe in campo per giustificare la soppressione dei conventi e che si vuole fabbricarne altre per provare di aggiungere motivi di onestà a quelli di legalità.

*(L'oratore mostra di aver bisogno di riposo.)*

**PRESIDENTE.** Se il deputato Cavour Gustavo è stanco, potremo rimandare a domani la continuazione del suo discorso.

*Voci.* Sì! sì! A domani!

**CAVOUR G.** Dovrei forse parlare ancora per mezz'ora!

**PRESIDENTE.** Dunque, stante l'ora tarda, si rimanda a domani la discussione.

Prego i signori deputati a volersi domani trovare ad un'ora precisa. Ci sono ancora venti oratori iscritti per la discussione generale (*Oh! oh!*), quindi è necessario che si cominci per tempo.

**PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI STAZIONI TELEGRAFICHE IN SARDEGNA.**

**CAVOUR,** *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad accordare un credito per lo stabilimento di stazioni telegrafiche in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1829.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione del presente progetto di legge.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune corporazioni religiose.